

A R I N G O

DEL D O T T O R

D. F I L I P P O F E S T A

Avvocato de' Poveri nella S. R. Udienza di Trani,

P R O F F E R I T O

*Nella Città d'Andria la sera de' 12., e seguente mattina
de' 13. Ottobre dell' anno 1759.*

ALLA PRESENZA DI QUEL PRESIDE

Illustre Signor Marchese

D. BARTOLOMMEO CAPREDONI

In difesa de' tre disgraziati fratelli Saverio, Antonio,
e Gioseppe Oituni della Città di Barletta
pretesi rei di furto in strada pubblica.



I N N A P O L I M D C C L X I .

P R E S S O L O S T A M P A T O R E G I O S E P P E R A I M O N D I .



Quantunque io dubitassi, che per un uomo della mia età fosse vergognoso quel timore, che dandovi ora le suppliche per gli tre disgraziati fratelli Saverio, Antonio, e Gioseppe Ostuni della Città di Barletta, fuori dell'ordinario sento che mi sorprende; sono tutta volta costretto a confessarlo. Certamente non la gravezza del delitto, che loro si accagiona, comechè di gravissimo furto di strada pubblica, può di ciò esserne la causa, avendosi riguardo aver io per lo passato, tuttocchè debilmente, difesi veri, e non supposti rei di più esecrandi ed abominevoli misfatti, non mai però con animo turbato, ma franco, e sicuro. Io nel vero mi credo, che tanto pervenir possa dal veder voi regger giustizia in questo luogo a ciò non usitato, dallo scorgere, che procedendo *ad modum belli & ad horas*, non siete circondato da vostri Ministri secondo le leggi, ma da un solo Assessore; e finalmente dal vedere, ch' avete legittimato il processo, e torturato i rei anche nella Chiesa, solennemente vietato, e proibito. Che se io non fossi dalla vostra umanità, Illustrissimo Signor Marchese, assicurato, mi tacerei; e solo colle

lagrime tenterei implorar misericordia a miei clientoli , piuttosto, che dimostrarvi, che voi non avete la necessaria richiesta giurisdizione , e facoltà di usare sì fatta forma di giudizio per condannare questi tre mallarrivati giovani, ed indi, ch' essi sono innocenti del gravissimo delitto, del quale con ogni studio rei si pretendono;

Per dimostrare adunque, che quelle carte, sui si da nome di processo, sieno fin dal loro primo cominciamento difettose, nulle, ed inefficaci, diremo, che son compilate senz' avere il potere, e la facoltà necessaria, che in esse furono scritti rei, costituiti, e torturati questi infelici in tempo, che nelle carceri in luogo di Chiesa erano ristretti, che le supposte confessioni, oltre di essere in se stesse di verun momento, inverisimili, e false, ogni ragion vuole, che si tenessero, mancandoci la verificazione delle più essenziali circostanze, e che finalmente le pruove così in genere, che in specie ravvisansi non solo spogliate dell' efficacia di convincer i rei, ma nè pur fornite di veruna forza da ridarguir loro del supposto delitto. Motivi son questi, che siccome spero dimostrarvi uniformi alle leggi, ed al dovere, così fermamente mi spingono a credere, che dovendo voi della vita, e fama di cotesti tre miserabili giudicare, mi accorderete, nell' udirmi con attenzione, graziosa sofferenza, rammentandovi esser ella della Giustizia indivisibile compagna, anzi vi degnerete supplire con l' avvedutezza vostra ciò che tra l'angustie di poche ore non m' è stato permesso riflettere per sottrar loro dall' ultimo supplizio, che senza ragionevole causa se gli minaccia.

Nella Città di Bisceglia ritrovandovi, vi fu fatta denunzia sottoscritta da Michelangelo Vercilli di Barletta, di furto nel giorno 25. Agosto fatto a Donato Nastasia della Terra di Rionero, e si asserì eseguito dalli tre fratelli di Ostuni nel pubblico cammino, che dalla Città di Barletta in Canosa conduce; importante ducati cinque, e quantità di tabbacco in contrabbando, che di ragione del Nastasia da Ruggiero Rainò trasportavasi sopra un cavallo carico

rico di cati di legno. Ma (siammi permesso il dire, senza taccia d'audace, trattandosi di difendere tre infelici) con quale autorità, con qual potere voi, che fuori dell'ordinaria residenza fin dal mese di Maggio vi ritrovate, senza scienza, e commessa della Regia Udienza Provinciale vi siete in questa causa ingerito, avanzandovi a prendere informazione, e procedere? E troppo ormai risaputo, che a' Presidi Provinciali soli, e separati dal Collegio della Regia Udienza, mentre fuori di quella dimorano, non è permesso spiegare alcun atto giuridizionale, e molto meno ingerirsi privatamente nelle cause de' delinquenti, che nella Provincia anche in notabilissimi eccessi s'immergono. E quantunque negl' antichi Capitoli del Regno si riscopri al Giustiziere Provinciale specialmente raccomandato il pronto, e severo castigo de' pubblici ladroni con l'assistenza de' Giuriconsulti, che Assessorj appellavansi, che da loro medesimi si prefieglievano; tuttavolta però cambiata la polizia, stabiliti i Tribunali fissi in ciascheduna di dette Provincie, e destinati i Presidi, e gli Auditori a rendere giustizia, e sovrintendere alla pubblica tranquillità, nuove leggi, e nuovi regolamenti si pubblicarono diretti alla punizione de' malfattori, ed all' esatto, e sollecito estermio loro, per arretrare gli altri dal mal vivere coll' esempio del necessario rigore. Quindi videsi, e cominciò ad udirsi la straordinaria maniera de' Giudizj, che *ad modum belli* si disse, nè si volle, che dipendesse il farne uso dal solo arbitrio del Preside, e Regj Uditori indistintamente, e perciò si spiegavano certi delitti, ne quali detta procedura usar si doveva, delitti, che si descrissero; e distintamente si annoverarono nella Prammatica X. *de offic. Judic.*, e tra quelli si espressero li *furti, che si commettono in istrada pubblica, ed in campagna.*

Affine non però che questa potestà si potesse esercitare, non bastava che la carica di Preside fosse altrui conferita, ricercandosi signatamente, che il Viceré del nostro Regno accordasse

DEL DIPETTO
DI GIURISDI-
ZIONE, E PO-
TESTÀ NEL
PRESIDE.

il

il general potere di adoperarla; di modo che non essendovi, non era permesso, nè al Preside, nè alla Regia Udienza di servirsi dello straordinario giudizio per grave, che fosse l'eccesso, come lo avvertì Antonio Pollice (1) in queste parole: *Hinc est, quod in Regno Praesides Provinciales absque speciali ordine sua Excellentia non possunt uti tali potestate procedendi ad modum belli.*

Avanzato poi oltremodo il novero de' malvaggi, che scorrevano la campagna, impunemente cometendo gravissimi deplorabili eccessi, e negl' Apruzzi, più che nell'altre Regioni del nostro Regno sentendosi le straggi funeste, che tutto giorno seguivano; giacchè le pubbliche strade per gli poveri viandanti non erano più sicure, ed arditamente violavansi, così che il general commercio era interrotto, e le miserie da per tutto dilatavansi; essendo al governo di questo Regno il Marchese del Carpio, e mal soffrendo tali, e tante scelleragini, desiato di ponervi fermo, e durevole argine, promulgò la famosa Prammatica XXX. *de Exulibus*, con la quale confirmando pria d'ogni altro le antecedenti leggi contro gente sì rea promulgate, ne ingiunse l'esatta, e rigorosa esecuzione, e volle, che ne' delitti, che in essa nominavansi, i Presidi, e le Regie Udienze adoprassero nel vindicargli quella speciale prerogativa *del modum belli*, che indipendente se l'accordava; ed affinchè le vie pubbliche sicure fossero, i viandanti liberi da timore, esenti da sorprese alle proprie faccende si applicassero, e l'interno commercio del Regno si riaprìsse, nuove vigorose norme diede per lo castigo de'ladri di pubblico cammino: così leggendosi nel §. 18. *Confirmando e rinovando tutte le Prammatiche, e Provisioni de' nostri Predecessori ordiniamo, e comandiamo, che incorrano nella pena di morte naturale, e s'abbiano per veri banniti, diffidati, e forgiudicati tutti quelli che per una sola volta, benchè non armati, e soli commetteranno furti di strada pubblica,*

(1) *De praem. Reg. Aud. tom. 1. tit. 9. n. 16.*

blica, eccedendo il valore di dieci carlini, o sia in robbe, o sia in denari. E dichiariamo, che s'intendono furti di strada pubblica anche quelli, che seguiranno dentro Taverna, Casa, Massarie, Pagliaro, ed altri luoghi situati in campagna fuori del recinto della Città, Terre, Casali, e Ville abitate, così di giorno, come di notte, quando si commetteranno appensatamente, ed in comitiva almeno di due altri.

E desiderando a' malfattori togliere qualsivisia se ben picciolo scampo da eludere la meritata pena, privilegio la pruova, così dell' in genere, come del fatto, esprimendosi nel §. 20. *Per superare la difficoltà della pruova, volemo, che le deposizioni de' principali dirubbari, o ricattati, o di due testimonj, ancorchè fossero compagni di detti principali, o suoi soci criminis, vel in crimine convalidate in tortura pienamente convincano. E 'l corpo del delitto in materia di furti in campagna, non essendovi testimonj dell' esistenza, e mancanza delle robe, e di denari, il solo conquesto de' principali, e la pruova della loro buona vita, e fama per tre testimonj integri bastantemente suppliscano.*

Si conseguì con l' esatta osservanza della novella legge il desiderato fine; stirparonsi dagl' Apruzzi i malfattori, fu restituita a que' abitatori la tanto desiderata tranquillità, le strade pubbliche ripresero il perduto rispetto, e le violenze affatto si dileguarono, perlocchè cominciò a crederci, che più non facesse di mestieri l' inculcato rigore, specialmente nell' altre Provincie del Regno, ne' casi, che si offerivano; perchè cessata la cagione, che spinto avea il Governo ad unire tante specialità, che dalle leggi comuni si dipartivano, e dal nominarsi nella sudetta Prammatica singolarmente i delinquenti Apruzzesi, e i gravi delitti, che colà avvenivano, si divulgò, che quella legge fosse locale, e non allargarsi nell' altre Provincie del Regno. Quindi assidue contese udivansi nelle altre Regie Udienze, allorchè qualche reo di furto di pubblica strada catturavasi, e cercavasi far uso della procedura *ad modum belli*, e della pruova privilegiata della detta Regia Prammatica. Gli

Av.

Avvocati de' Poveri sostenevano, che particolare fosse un tale Statuto, all'incontro il Fisco con grandissima energia allegava la comune osservanza, e che per lo ben pubblico era di mestieri in ogni incontro tener la maniera trascritta. Venne sù con maggior calore la disputa nelle Regie Udienze di Basilicata, e di Salerno nell'anno 1714; nella prima per la ruberia, che soffrirono alcuni Mercadanti che alla Fiera di Potenza ne andavano; nella seconda per l'inquisizione di Carlo Pistocco, e compagni, e strettamente s' impegnarono così l' Avvocato Fiscale D. Carlo Salzano de Luna, come D. Saverio Capasso Procurator de' Poveri della G. C. della Vicaria, pubblicando ambedue dottissime dissertazioni; ed avanzaronsi da esse Regie Udienze più rappresentanze al Vicerè Conte Daun, da chi quantunque rescritto si fosse, che l' Udienza in corpo si avvaleffe nelle cause menzionate della Regia Prammatica XXX. de *Exulibus*, non per tanto cessarono i dubbj negli altri Tribunali Provinciali. Nell' anno poi 1723 rinacquero le medesime controversie nella nostra Regia Udienza di Trani con il Preside di quel tempo D. Michele Capece, nel memorabile accidente del furto del Regio Procaccio, di cui si dissero rei Oronzio Paggetta, Michele di Vittorio, e Ruggiero Russo della Città di Barletta, che accese la voglia di detto Preside di rendersi illustre, e preggievole col praticare contra coloro la procedura *ad modum belli*, e quanto nella citata Pramm. XXX. trovavasi disposto. Sortì egli dalla Residenza, e condusse seco il Caporuota D. Agnello Fabricatore in qualità di suo Assessore, fissò il domicilio nella Terra di Cisternino, ove pose il Tribunal Militare, e senza valersi dell' Avvocato de' Poveri miserevolmente tutti e tre afforcò, senza curarsi dell' argine, che procurato avea la reverenda memoria di mio Padre (presso il quale, allora, che la stessa carica, ch'io sostengo, degnamente sostenea, io per ispezial ordine del Principe assisteva a cagione della sua avanzata età) delle provisioni dell' abolito Collateral Consiglio, che ordina-

navano la relazione col notamento, pria che la sentenza si eseguisse; e per discolparsi quel Preside fiera, ed aspra persecuzione spinse contra mio padre, descrivendolo con sua relazione alla Corte degno di castigo per aver ardito di mischiarsi nella causa senza verun invito, e far argine al corso della Giustizia; con che ne diede giustissimo motivo di ricorrere al Signor Cardinal d'Althan Vicerè in quel tempo per gli opportuni rimedj, a fin d'evitare l'oppressione, che a quello, ed a me sovrastava. Quindi fu rimesso il tutto al diligente esame del Collateral Consiglio, dal quale alla presenza dell'istesso Vicerè, intesi gli Avvocati Fiscale, e de' Poveri della G. C. della Vicaria, fu generalmente risoluto, che la Prammatica XXX. *de Exulibus* si tenesse nel novero delle leggi generali del Regno da eseguirsi nelle contingenze in tutte le Udienze Provinciali, con che i rispettivi Presidi procedessero nella causa con il voto di tutta la Regia Udienza, e dovendo usare del privilegio della prova nel §. 20. espresso per imporre a' malfattori ladri di pubblico cammino la pena di morte naturale, astretto fosse l'intero Tribunale rappresentarne al Principe la necessità, spiegandone i meriti delle cause, e le circostanze, che si offerivano, e pria di eseguire la sentenza di morte rinnovarne la relazione *in scriptis*, e rimetterne i notamenti in forma valida, senza impedirsi l'ulteriori procedure contro gli assenti, per le quali ne dovessero far relazione allora quando ne' casi particolari se li sarebbe ordinata.

Secondo cotesta risoluzione del Collateral si spedirono gli ordini generali, che alla nostra Regia Udienza capitavano, e furon registrati, de' quali avendone ora io ricercata la copia legale dal registro, per mala sorte mi si è senza ragione denegata: ma avendone presso di me un esemplare insonne ve ne ricordo il tenore: *Carolus Divina Favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus, & Hierusalem Rex &c. -- Spectabiles, & Regis Fideles dilectissimi -- A noi è stato proposto nel Re-*

gio Collateral Consiglio dallo spettabile Reggente D. Tommaso Mazzaccara del Consiglio Collaterale di S. M., e Generale Sopraintendente della Campagna, se la Prammatica XXX. de Exulibus fosse locale per le Provincie di Apruzza, e generale per il Regno tutto, ed avendo pienamente esaminato la materia dopo inteso l'Avvocato Fiscale, e l'Avvocato de' Poveri della G. C. della Vicaria, abbiamo stimato col voto del desso Collateral Consiglio determinare, che detta Prammatica de Exulibus sia generale, ma che debba praticarsi con l'infra scritta dichiarazione, per lo di cui effetto si dovessero spedire gl'ordini circolari. Che però confermando gl'ordini spediti dall'Illustre Conte di Daun nostro Predecessore de' 3. Maggio 1714. diretti alla Regia Udienza di Matera in risposta della relazione fattali de' 20. Gennaio di detto anno, colla quale s'espressava la moltitudine de' ladri, che andavano per la Provincia rubando a Viandanti, e che conseguitasi la carcerazione di tre ladri, che avevano rubati nella Fiera di Potenza a poveri viandanti, che dalle Provincie erano ivi andati, li necessitava di praticare contro di essi il cap. 20. della Prammatica XXX. de Exulibus, se l'incaricò, che procedesse con tutto rigore, ed attenzione di giustizia in virtù della Prammatica, che si cita in detta Carta de' 20. Gennaio, e confermando similmente l'istessi ordini dell'istesso Conte di Daun all'Udienza di Salerno sotto li 14. Luglio 1714. nella causa di Carlo Pistocco colla delegazione, e potestà ad modum Belli, ad ogni modo aver ordinato, e deliberato d'ordinare, com' in effetto ordinò alla sudetta Udienza di Salerno, che procedesse in detta causa di Pistocco colla potestà ad modum Belli osservando la forma della Prammatica de Exulibus, con praticare la medesima in altri casi simili, procedendo però il Preside col voto di tutta l'Udienza ne' furti commessi in campagna, che sono espressi nel §. 18. di detta Prammatica; colla presente vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate eseguire, ed osservare la Prammatica sudetta giusta la sua forma, continenza, e tenore, con dichiarazione però, che nelli casi compresi in detta Pramm-

Prammatica, che occorreremo, debba il Preside procedere col voto di tutta l'Udienza, e quando s'abbia da praticar il privilegio della somma espressa nel §. 20. di detta *Prammatica* per la Sentenza di morte, ne dobbiate dar conto a noi, ed al Regio Collateral Consiglio de' meriti delle cause, e delle circostanze, che concorrono; E prima di eseguire la Sentenza sudetta ne dobbiate fare relazione in scriptis a noi in detto Regio Collateral Consiglio con trasmettere li notamenti in forma valida, senza impedirsi il procedere contro gl'assenti alle Sentenze di forgindica, per le quali ne dobbiate fare le relazioni all'ora quando ne casi particolari vi verrà ordinato da noi, e questo Regio Collaterale Consiglio, e così eseguirte, atteso tal'è nostra volontà. Datum Neapoli die 6. mensis Septembris 1724. El Cardinal de Albana -- Vid. Ulloa Regens -- Vid. Mazzaccara Regens -- Vid. Giovane Regens -- Vid. Alvarez Regens -- Vid. Solanus Regens -- Vid. Pisacano Regens -- D. Francisco de Santoro a Secretis.

Se per adoprarli la potestà *ad modum belli*, e per torus nel procedimento contro de' rei di furto di pubblica strada giusta la *Prammatica XXX. de Emulibus* fa di mestieri, che unito nel giudicare sia il Preside a' Tribunali Collegiati delle Provincie, ed affine di servirsi del privilegio delle prove per sottomettere i rei alla pena di morte, necessita darsene conto al Principe, descrivendone le qualità, e le circostanze, che nel misfatto concorrono, e pria d' eseguirsi la sentenza fa d'uopo mandarsi il notamento del processo; è fuor d'ogni contrasto, che voi Signor Preside, solo, e fuor di residenza non potete, nè dovete mescolarvi a prendere informazione, a compilare il processo del supposto delitto di questi tre miserabili fratelli, e molto meno potete presentemente giudicarne. Quando la giurisdizione è data dalla legge a tutta la Regia Udienza, e con certe formole quasi come condizioni apposte, ogni buona regola vuole, che strettamente si adempiano le suddette condizioni, conciossiachè la menoma tra-

sgreSSIONE opera, che l' autorità bisognevole manca, e vien meno, ed in seguela il giudizio resta nullo, invalido, e senza efficacia.

Quindi uniforme al dovere e consentanea alla legge si è l' istanza da me in nome de' miserabili rei presentatavi, in cui vi ho spiegato l' insuperabile ostacolo della mancanza di vostra autorità, e giurisdizione; e vi ho domandato che gli atti tutti si fossero dichiarati nulli, e spogliati di qualsivoglia, sebben menoma fermezza, e di dovere segnatamente interloquirsi sopra questa eccezione pria di procedersi ad altro atto. Alla qual domanda invece di dar grato orecchio, con mia somma meraviglia, ho veduto, che non ha punto, nè poco meritata quella necessaria provvidenza, che mi lusingavo, per giustizia non doverlegli denegare. Cosa che mi ha dato motivo di speso speso, ed in tutti gli atti replicarla, e querelarmi dell' insuperabile nullità, in cui incorrevasi. Ciò non ostante veggio, con mio rincrescimento che a tutto potere quasi volete ora diffinire della sorte de' tre sventurati Fratelli come se l' eccezione proposta fosse di leggierissimo momento. E pure ogni, e qualunque Giudice perchè rettamente giudichi, fa di mestieri, che certo sia d' avere quella giurisdizione, che spiegar pretende, in guisa che se gli vien contraddetta, pria di passare oltre è astretto esaminare l' opposizione, e diffinirla; viepiù all' ora quando ogni competenza se gli contrasta. Raccordo a V.S. Illustrissima quanto su di tal proposito scrisse l' erudito Gasparo Zeiglero (1). *Solet hinc de competentia Fori, aut incompetentia, uti vocatur, prima semper esse inspectio, tantique momenti ea exceptio, qua de Judicis persona est; & Fori prescriptio vulgo dicitur, in primordio lisis habetur, ut nisi ea discussa ante omnia sit, frustra fiat Processus ad ulteriora, nec cogi reus possit, ut ad intentatam actionem respondeat. Tenetur igitur Judex, antequam in examine cause per-*

(1) *De offic. Judic. Conclus. II. §. 6.*

pergat , super exceptione ista , quatenus jurisdictio sua fundata sit , pronunciare , cum de jurisdictione sua ipsemet cognoscere possit . Capell. Tholosan. q. 211. n. 2. Rutger. Ruland. de Comissar. lib. 3. c. 14. 15. Herm. Es. Rosacorb. pract. for. cap. 108. Marq. Freher. de existim. lib. 3. c. 28. n. 8. Ant. Fab. Cod. lib. 3. tit. 12. def. 25. Id si omissat , & ad ulteriora progrediat , atque in meritis causa pronunciet , Processus plane non valet , & sententia omnino nulla est . Carpzov. lib. 2. respons. 10. n. 10. Garf. Mastrill. p. 2. dec. 127.

Nè la mancanza della giurisdizione in voi, Signor Preside, disunito dal Collegio della Regia Udienza della Provincia in uso lo straordinario procedere *ad modum belli*, & per *bonas* nella causa presente può a verun patto saltarsi da' veneratissimi reali Rescritti, che nel processo si ravvisano.

Nel mese di Giugno dell' anno 1758. rappresentaste al Principe i varj eccessi, che udivansi per le campagne delle Provincie convicine, a' quali era di mestieri darli esemplare durevole riparo; onde con la data del primo Luglio vi si concedè la potestà di procedere contro i scorridori delle campagne con particolar delegazione senz' appello congiuntamente al Consultore ne' luoghi de' commessi delitti, la qual facoltà nella seguente maniera comunicata vi fu. Ho fatta presente al Re la rappresentanza di V. S. Illustrissima, in cui esponendo l' utile, che può ritrarsi dal pronto castigo de' malviventi ne' luoghi de' commessi delitti per atterrirli, e por freno alla di loro audacia; chiede perciò che se li accordi una particolare delegazione contro i medesimi, anche su' l' istesso di trovarsi in Minervino, ch' è situato ne' tre confini delle tre Provincie di Monsefusco, Matera, e Lucera, onde può facilmente correre in qualunque delle medesime, e tenere ben guardati i monti, e i camini, che portano nelle tre Provincie sudette, ed in questa di suo carico, ed essendosi la M. S. servita di concedere a V. S. Illustrissima la potestà di procedere contro li scorridori di campagna con particolar delegazione,

ne, e senza appello ne' luoghi de' commessi delitti, congiuntamente col Consultore però, perchè uniti procedano; dispensando a tal effetto a' Privilegi correlattivi tra Baroni, e Vassalli, e gl' atti forse fatti in via ordinaria, i quali vuole, che vengano in via delegata. Di real ordine partecipo a V. S. Illustrissima questa sovrana risoluzione, perchè la eseguisca, senza però causarsi spesa ad Università alcuna. Portici primo Luglio 1758. Bernardo Tanucci - Sign. Preside di Trani.

Vegliaste con indefessa cura, e senza risparmiar fatica alla salvezza della Provincia a voi commessa, fermaste la vostra dimora nella Città di Minervino, indi passaste in questa d'Andria, ma non incontraste in quell' anno il far prevalere la delegazione; i scorridori della campagna non si fecero giugnere, cosichè fu d' uopo, che voi Signore, vi restituiste nella propria Residenza. Nel mese di Maggio poi del corrente anno essendovi pervenute nuove lamentevoli querele de' varj eccessi, ch'arditamente commetteansi ne'luoghi confinanti di vostra Provincia coll' altre di Basilicata, e Capitanata, con sommo zelo immantamente accorreste con gente armata nella stessa Città di Minervino, ed unendovi col Preside di Matera provvide disposizioni di accordo formaste per avere nelle mani gente sì rea; andaste per altri luoghi, fino che vi ritiraste nelle Campagne della convicina Città di Bisceglia, donde proprj, e sicuri mezzi impiegaste per conseguire notizie delli sette scorridori di campagna, che novelamente eranfi fatti vedere nelle vicinanze d' Ascoli, e Castel del Monte, fino che riuscivvi felice l' intrapresa, ed aveste in vostro potere Pasquale Ricciardelli di Vietri, il quale perchè pronto si esibì d' appalesarvi i delitti, e gl' autori suoi compagni, purchè di sua vita sicuro il faceste, fu di mestieri, che al Sovrano il tutto rappresentativo, perchè lo stesso in questa forma vi riscrivesse: Ha rappresentato V.S. Illustrissima con relazione de' 7. corrente, che in seguito degl' ordini dell' anno scorso, con cui le
fu

fu accordata la Delegatione contro de' malviventi, che all'ora si sentivano in codesta Provincia, e degl' altri ordini ultimamente ricevuti per la persecuzione degli scorridori, che nuovamente si facevano sentive, avea fatto carcerare un tal Pasquale Ricciardella di Vietri casato in Corato sul sospetto, che fosse della comitiva de' suddetti forasciti, e che in fatti avea fatto intendere a V. S. Illustrissima, che qualora Sua Maestà gli accordava la sola vita per i delitti da esso commessi, avrebbe egli manifestata l'intera comitiva de' sette scorridori, i quali infestando più Provincie del Regno aveano scorsa nello scorso Aprile la campagna a cavallo, commettendo furti, ed altri delitti, che avrebbe egli uno per uno manifestati, e fatti acclarare, con esibirsi parimenti esso Ricciardella, che degnand si S. M. accordargli la chiesta grazia, dovzesse egli rimanerne escluso, quando non farà verificare totalmente i soggetti, che compongono detta comitiva, ed i delitti accennati, oppure si ritroverà nel di lui detto in alcuna parte mendace. E finalmente ha V. S. Illustrissima chiesto il sovrano oracolo, se accordandosi la grazia sudetta al Ricciardella, e venendosi all'appuramento totale di tutti i suddetti sette Forasciti, debba procedere contra i medesimi a tenore della Delegatione accordatale nell' anno scorso. E in vista mi comandata S. M. dire a V. S. Illustrissima, che la M. S. è venuta in accordare al Pasquale Ricciardella l'impunità della vita con le sudette condizioni espresse, e proposte, e che V. S. Illustrissima continui colla Delegatione, che già avea — Porrici 26. Giugno 1759 — Bernardo Tamucci — Signor Preside di Trani.

Che coteste Reali disposizioni siano degne della più cieca, e rassegnata venerazione non v'è chi lo contrasti, ma non perciò son esse bastevoli, ed efficaci per tramandare a Voi, Signore, quella potestà delegata ad modum Belli, O per horas separatamente dalla vostra Regia Udienza nella causa presente, essendo fuori di controversia, che il Principe contro i soli scorridori di Campagna vi ha cotal facoltà conceduta per l'utilità, che esponeste potersi ritrarre dal profi-

pronto castigo de' malviventi nel luogo de' commessi misfatti; ma non mai volle fidarvi l'indifinito potere contro qualunque malvivente, che tra 'l novero di *scorridori di Campagna* nol fusse; sicchè non con altri esercitarla potete, se non co' soli *scorridori di Campagna*, nè per tali potrà mai la vostra Giustizia considerare gli tre infelicissimi fratelli d'Ostuni, li quali, quando il fatto, che se l'è machinato contra sussistesse, d'altro non potrebbero caricarsi colpevoli, che di furto in pubblico cammino, ma non mai considerarli dovrete per *scorridori di Campagna*; poichè secondo i nostri municipali Statuti tali solamente diconsi coloro, che in comitiva almeno di quattro persone cinti d'armi da fuoco scorrono le Campagne turbando la pubblica, e privata tranquillità (1). Nè mai sotto il nome di *scorridori di Campagna* han essi compreso gli ladri di pubblico cammino, la qual cosa se così non stesse, dopo d'avervi S. M. accordato la potestà *ad modum Belli*, e *per horas* contro detti scorridori, l'avrebbe per capitolo separato contro detti ladri in pubblico cammino parimenti stabilito nella maniera appunto, che ve ne somministra l'esempio la Prammatica X. *de Offic. Judic.*, e la stessa Prammatica XXX. *de Exulibus*.

Ed in vero sarebbe a creder mio troppo mostruoso, se voi, Signore, v'avanzaste ad estendere quella giurisdizione nel Rescritto del Principe conferitavi oltre i termini assegnatiti, cosa, che non devo io aspettare dalla vostra nota giustizia, avvegnachè voi ben sapete essere canone pur troppo infallibile in legge, e presso i nostri Giuristi, che il Giudice Delegato ancorchè foss'è fornito di qualsivisa potere dal Principe, e dotato di nuova straordinaria facoltà, non può giammai eccedere i limiti della causa, che il Principe nel Rescritto siasi servito di spiegargli, nè può estenderla ad altre ancorchè simili, o diverse occorrenze, tuttocchè la stessa ragione militar potesse: E perchè a me di leggieri non si crederebbe, compiacetevi di sentirlo dal

Dot.

(1) *Pram. V. VI.*, e *XI. de Exulibus*.

Dotissimo Manouello Gonzales, il quale commentando il capitolo *Sciscitatus de rescriptis* con grandissima chiarezza la ragione con queste parole ne dimostra. *Predictae conclusivae ratio ex eo provenit; nam rescriptorum forma diligenter est observanda cap. cum dilecta; hoc tit. cap. prudentiam, de offic. Delegat., & Delegationis forma semper sequenda, cap. super eo 25., cap. cum contingat 36. cum sequen. de offic. Delegat., & si quid Judices contra formam rescripti attentaverint, nullum erit, ed altrove (1) soggiunse. *Nova jurisdictio, que per rescriptum justitiae committitur, ac delegatur est odiosa, & stricta cap. causam 16. cap. prudentiam 23. cum tribus sequent. de offic. delegat. cap. ad aures 8., cap. ad hæc 10. cap. pastoralis 14. cap. sedes 15. hoc tit. Marcus Antonius lib. 1. institut. tit. 4. n. 10. Petrus Greg. lib. 24. syntagm. cap. 3., & in cap. ex parte hoc tit. Morla q. 21. ergo prostrati non debet ultra personam in rescripto designatas.* Opinione la quale nel nostro Regno ritrovasi comunemente abbracciata al riferire di Biagio Altissimi (2). *Diximus, esse attendenda verba rescripti delegationis, cum illa sit stricti juris, & odiosa, cum tollat appellationem Reg. Merlin. cent. 1. contr. 15., & 67. Reg. Capic. Latr. decif. 187. n. 17., qui n. 3. dicit, non debere concedi nisi in causis exemplaribus, & ob bonum publicum, Giurba conf. 39. p. 14. & non extenditur de re, ad rem, nec de persona ad personam, nec de loco ad locum, & sic nulla admittitur interpretatio evasiva, aut subauditus intellectus, ut dicitur DD. in cap. cum olim de offic. delegat. Peragr. de offic. delegat. n. 39.**

Nè giova per sostenere una tale giurisdizione d'aver voi, Signore, ricorso agli altri due Reali dispacci, de' quali io ne offero le copie nel processo, credendo potersi da essi argomentare, che nelle cause di furto in pubblico cammino la stessa potestà v'avesse il Principe accordata, poichè

(1) In cap. significavit n. 8.

(2) De nullitat. fontem. rub. X. quest. 14. n. 43.

chè io già dissi, e'l ripeto, che non si può ella ostendere da caso a caso; ed acciò alcun dubbio non vi resti, che somiglievoli reali dispacci vi furono in casi particolari rimessi, e che da essi non possa formarsi regola generale, permetteremi, Signore, ch'io ve ne ricordi le circostanze.

Dello scandaloso furto di 14000 zecchini sofferto da alcuni sudditi della Porta Ottomana nella pubblica strada tra la Città di Monopoli, e quella d'Ofiani avendone voi dato conto a S. M., ella rispondendo v'impole di fare la più spedita esemplare giustizia con la vostra privilegiatissima delegazione unitamente con il consultore. Tali per l'appunto sono i precisi termini del primo dispaccio. Nella causa poi di consimile reato, in cui furono registrati rei Luca la Viola, e Michelangelo Saffo, inforto il dubbio, se appurato il delitto con la testimonianza d'un solo principale dirubbato vi fosse permesso avvalervi del privilegio della prueva introdotto dalla Regia Prammatica XXX. de Exulibus per l'ultima pena; ricercatone il Sovrano Oracolo vi fu significato, che non potevate usare di quella disposizione, benvero precedessero, e succedessero giustizia, senza aver fatto avvalervi dell'ordinaria pena nel punirgli.

Tanto, e non altrimenti il Principe vi comandò; stabili, e prescrisse nelle due cause menzionate: determinazioni queste, che pronunziate furono in cause tra persone diverse da quelle, in cui desiderate ora applicarle, e la forza di quelle non v'è permesso allargare generalmente, in maniera che possano norma apprestarvi nel punire altri rei di furto in pubblico cammino; poichè avverrebbe di ostenderli la volontà spibgata dal Principe diretta ad una sola causa, ed alla persecuzione di certi qualificati delinquenti ad altra causa; cioè che non è permesso, e ripugna alle leggi, le quali diffinirono gli Re scritti, ed interlocuzioni profferiti, ed emanate dal Principe nelle cause particolari non avere la forza, e vigore di leggi generali, e molto meno poterli applicare fuori di quelle cause, o negozj, per cui si stabilirono. *Quae ex relationibus, vel suggestionibus judican-*

rium, vel consultatione in commune florentissimum Sacri
 vestri palatii precerum Auditorium introducto negotio statim
 nus, vel quibuslibet Corporibus, aut Legatis, aut Provin-
 cia, vel Civitatibus, vel Curia donavimus: nec generalia jura
 sua, sed leges faciunt his duntaxat negotiis, atque personis,
 præ quibus fuerint promulgata, dispolero l. Imperatori Teodo-
 sio, e. Valentiniano, nulla l. 4. C. de legibus: cioè che replicossi
 con più individual chiarezza nella l. 3. eod. titolo. Interlocutio-
 nibus, quas in uno negotio iudicantes protulimus, vel postea
 proferemus, non in eorum præjudiciis, nec iis, quæ
 specialiter quibusdam concessa sunt civitatibus, vel provin-
 ciis, vel corporibus, ad generalitatis observantiam pertinere
 ribus.

Vi sono stati alcuni Giuristi, li quali han creduto esser-
 vi discordia tra le due trascritte leggi con la legge l. ff.
 de constit. Princip., e coll' ultima dell' Imperatore Giustia-
 niano Cod. de legibus: perchè nella prima fu registrato
*Quæcumque igitur Imperator per epistolam, & subscriptam
 nem statuit, vel cognoscens decrevit, vel de plano interlocu-
 tus est, vel Edicto præcepit, legem esse constat: hæc sunt quæ
 vulgo constitutiones appellantur.* E colla seconda venne così
 disposto. *Si imperialis majestas causam cognitionaliter ana-
 raturæ, & partibus continet, ambiculis sententiam dice-
 rit: omnes omnino iudicos, qui sub nostro imperio sunt,
 sciatis hæc esse legem non solum illi cause, pro qua pro-
 ducta est, sed & omnibus similibus. Quid enim majus, quid
 sanctius imperiali est maiestatis? vel quis tanta superbia fa-
 stigio tumidus est, ut regalem consensum contempnat? cum &
 veteris juris conditores, constitutiones, quæ ex imperiali de-
 creto processerunt, legis vim obtinere, aperte dilucidè de-
 finiant?*

Così Francesco Balduino (1), che il Duareno (2), diffidando di
 conciliarne la contrarietà che crederono esservi, insegnarono,

(1) In Justinian. lib. 2.

(2) Tir. de Constit. Princip. cap. 2.

che le leggi di Teodosio , e Valentiniano furon corrette dall' altra dell' Imperador Giustiniano , per essere questa l'ultima di tutte. *Omnis igitur sententia, sive interlocutio Principis, pro lege habetur, in quibuscumque causis: tametsi Princeps in certa causa, & inter certas personas pronuntiaverit Quod superius tamen difficultate non caret, propter constitutiones Theodosii, & Justiniani, quae inter se pugnantes esse videntur Sed existimo, constitutione Justiniani, tanquam postrema id est d. l. ultima. Cod. cod. ceteras abrogari. Fuit enim ea constitutio inserta Codici post primam ejus editionem: cum ea constitutio facta sit Decio Cons. VI. Kal. Novembris: Codex vero editus fuerat eodem anno XVI. Kal. Maji. tit. Cod. de Justin. cod. confirmand.*

Ma l'illuminatissimo Giacomo Cujacio nel titolo *de constitut. Princip.* elegantemente dimostrò, che tra dette leggi non eravi alcuna antinomia, anzi d'esser elle uniformi in un istesso sentimento; distinse perciò, che Ulpiano ragionò della potestà del Principe, in far sì che ogni Rescritto vigor di legge acquistasse, e che gl' Imperadori Teodosio, e Valentiniano trattarono della volontà di quello, e se sempre dovea dirsi concorrenti, acciò li particolari Rescritti general regola formassero; la Costituzione poi dell' Imperadore Giustiniano favellò del potere del Principe al volere accoppiato; dallo che ne trasse la conclusione, che li Rescritti de' Principi nelle cause particolari spediti, all' ora autorità, e forza di general legge acquistano, ed in tutte le somiglievoli contingenze debbano servire di norma, quando essi hanno spiegato, esser questa la volontà loro, ed in pubblicandoli comandato, che come tale si offervasse; sentimento è questo da Valentiniani seguito, e specialmente da Eguinario Barone (1), e Giulio Pacio (2), che così disse. *Quare an interlocutio Principis habeat vim legis? Respondeo non habere l. 3. Cod. de legib. Oppo-*

(1) *In l. 1. ff. de Const. Principi.*

(2) *In Gentur. quatuor.*

no l. 1. ff. de constitut. Princip. ubi quod Princeps interlocutus est, lex esse dicitur: Solutio; interlocutio Principis non habet vim legis, nisi constet Principi placere, ut vim legis habeat. Itaque interlocutio per se non est lex, sed ex eo Principis placito vim legis sumit, e Zeiglero (1) così anch'egli ragiona. Evitarsi poterunt isti scopuli, si dicamus, Ulpianum in dicto l. 1. §. 1. ff. de constitut. Princip. de potestate Principis, Text. in l. 3. Cod. de Leg. de voluntate ejusdem, constitutionem Justiniani in l. ult. C. cod. de potestate, & voluntate, Textum vero in l. 2. C. cod. de sententia, quam Princeps non causam ipse cognitionaliter examinat, sed ad suggestionem judicum pronunciat, vel oratione de privilegiis, accipi debere, Franzk. tit. de constit. Princ. n. 32. seq. multum namque interest, quo animo, quove intentione aliquid a Principe fiat, cura certum sit, legem non esse quovis Principis placito promiscue induci, sed ex voluntate imprimis, & animi destinatione asstimandam esse. Ad che si uniformano Ulrico Ubero (2), e Samuel Coccejo (3).

Non potete dunque, Signore, per sostenere quella giurisdizione, che dal Principe non v'è stata in questa causa accordata verun vantaggio rilevare da i cennati Rescritti, perchè ambedue furono da vostre relazioni preceduti, e parlano soltanto di quelli soli casi particolari in essi spiegati, nè il nostro Monarca vi diè la libertà, e'l potere di estendergli a tutte l'altre occorrenze de' rei di furto in pubblico cammino, come al presente pretendete d'interpretargli. Onde quel difetto di giurisdizione, che per indispensabile difesa di questi tre infelici fratelli, io sia dal principio v'opposi, ed ora sostengo, non è rimasto punto nè poco infermato dall'esserli esibite presso gl'atti le copie de' cennati due reali dispacci, come quelli, che di casi particolari favellano, anzi rimane a sufficienza stabilito,

-
- (1) De offic. Judic. conclus. 38. §. 20.
 (2) Aconomia Romana in l. 1. ff. de constit. Princip.
 (3) Jus Civ. controvers. tit. de constit. Princip. q. 1e

to, che nullamente Voi Signore, immischiato vi siete nella processura di questi disgraziati, e per ciò io sto a buona speranza, che facendo voi uso del vostro solito zelo per la giustizia, e per l'osservanza di sacrosante leggi, sarete per dichiarare nullo il processo, ed affatto inutile a sentenziargli; poichè altrimenti facendo (cosa che non dev'io temere dalla vostra Giustizia) traviareste dal dritto sentiero di quelle, non potendo senza spezial volontà del Padrone in questa causa ingerirvi, vieppiù che siete nell'incertezza del vostro potere, allorchè ne dovrete tal sicurezza avere, che lontana ne fusse ogni sebben picciola ombra di dubbio.

**DELLA NULLI-SI
TA' DEL PRO-
CESSO.**

Supponga solo per poco tempo, e senza che documento si apporti al vero, che la vostra delegazione fusse ampia, ed il poter vostro si estendesse contro li malfattori di furti in pubbliche strade, non perciò potete voi quest'oggi aver tra'li novero de' rei li mallavventurosi Antonio, e Giuseppe Ostuni. Ov'è il processo, che legittimamente per tali gl'additi? Ov'è la confessione nitida, e chiara, con cui essi stessi l'indossato misfatto abbiano riconosciuto? Ove sono in somma i testimonj legittimati, gli indizj regolarmente dimostrati, e tutt'altro, che fa d'uopo, proceda, affinchè voi siate ne' termini di sentenziargli? Non vi è processo, non vi sono atti giusta le regole delle leggi compilati, manca il potere a testimonj, che si dicono ricevuti, sono prive di sussistenza le asserte confessioni loro, la contestazione della lite, la tortura inferita, e qualsivoglia altro giudizial passo, che precede, e si riscontra avanzato prima del giorno otto del corrente mese di Ottobre: giorno per questi meschini d'ogni socioorso abbandonati, sempre memorando, e con dirotte lagrime da compiangersi, in cui ingiustamente furon essi esclusi dall'Ecclesiastico asilo, e dichiarato, che giustamente poteansi da voi con libertà giudicare come rei di furto esecrando.

Nel trascorrere speditamente tra il ristrettissimo tempo assignatorai il processo, per cui si portano rubricati per rei gli

gli accidetti tre meschini fratelli , con rincrescimento dell'animo mio ho rilevato , che nel giorno 25. del mese d'Agosto dell'anno che corre divulgossi per la Città di Banotra il vano , ed incerto rumore del furto dal Nastasia sofferto , in maniera che nè arrivò il sentore a quel Regio Governadore D. Giuseppe Mazza , il quale affine di certificarsene , nel suo palaggio , ove giustizia regge , chiamò , e detenne Saverio , Antonio , e Giuseppe Ostani , e volle anche diligenziare con Gemaro di Lauro di Solofra , che diceasi poterne del vero effetto istrutto ; ma poco sufficiente rincontrata la sparfa voce , la sera istessa licenziòli ; cresciuta vieppiù in appresso la fama , e dubbiosi li suddetti miserevoli dell'oppressioni degl'emoli , il Saverio si pose in sicuro , e dopo s'appartò dalla Città sudetta , Antonio , e Giuseppe rifugiaronsi nella Chiesa del Santo Sepolcro , dove credeano essere almeno al coverto dalle maligne insinuazioni dell'inimici ; andò non per altro fallita costoro lor credere ; perchè nel giorno 13. del mese di Settembre si videro gl'infelici nel medesimo confugio da manica di militari sorpresi , donde a viva forza estratti , furono a dirittura cinti di funi , e catene con vergogna , ed opprobrio in questa Città condotti avanti di voi , Signore , che quivi per altra causa erivate , e d'ordine vostro furon essi racchiusi nel carcere sotto lo stesso vostro palagio , laddove al presente miseramente gemono incerti della sorte loro , uniti al di loro fratello Saverio , che due giorni dopo vi fu strasfesso dal Presidente di Foggia , ove di vostra intelligenza fu arrestato .

Così uniti li fratelli di Ostani , a' 20. del cennato mese dalle sominciamento alla formazione del processo coll' esame di Donato Nastasia supposto principale dirubbato . Nel giorno seguente sentiste Ruggiero Rainò , e negl' altri appresso riceveste varj testimonj , che faceste , giurassero in faccia di tutti , e tre l'infelicissimi ripntati malfattori . A' 2. del corrente mese alla vostra presenza , e del vostro Signore Allessore condotti Saverio , ed Antonio Ostani esaminati ,
e co.

e costituiti sovra del reato ne vennero, e per non essere uniformi le loro assertive all' idee straordinarie concopite, con essoloro praticar faceste la particola del *Monisus*. A' 4. di questo mese interrogaste Giuseppe il minore de' fratelli, e con esso lui anche si usò l'istessa fiscal cautela del *Monisus*. Veniste in appresso alla tortura in *caput sociarum*, per purgare la macchia dell' infamia, che dal confessato delitto sorgea, così che spediti altri atti preamboli, il dì 7. rimetteste il processo all' Arcivescovil Curia di Trani, affins si determinasse, se giovar si poteano li due fratelli del beneficio dell' ecclesiastico Asilo.

Avrebbe ciascun creduto, che la Curia Arcivescovile con posatezza avesse esaminato il processo, distinte, e separate le cose, avvedutamente considerati gl'atti, ponderate le circostanze, e praticato tutt' altro, ch'era pur troppo indispensabile sì per la gravezza della causa, come per il sostenimento d' un vantaggio da tutte le leggi all' incolpati permesso; e pure non fu così. Nel giorno 7. medesimo pronto quell' Avvocato Fiscale il voluminoso processo riconosce, e dopo aver trascritto literalmente il titolo di quello, pubblica sua studiata istanza di *remittit se provisioni faciende per Reverendissimum Dominum*. Più pronto, e spedito poi 'l General Provisorio nel giorno seguente dell' 8. restituisce il processo con la sentenza in cotal forma concepita: *Supradictos Antonium, & Josephum fratres de Ostuni, ut supra rubricatos non grandere, neque frui debere Ecclesie Asylo, ex eo quia agitur de delicto excepto, facta tamen obligatione de restituendo enunciatos fratres de Ostuni, a quo fuerint extracti, casu, quo tempore defensionum iudicia purgaverint juxta prescriptum dicti Concordati*. In questa guisa reso il processo a voi, venerato Signor Marchese, stimaste senza perdere un attimo di tempo dare il termine per le difese de' rei, e ne fu a me data la prima notizia con ordine di qui condurmi per applicare le mie debolezze alle scuse dell' indolito delitto.

Dalla premessa di questi fatti ben vedete, che dal decimo terzo

terzo dì dello scorso mese, in cui Antonio, e Gioseppe Ostuni dalla Chiesa del Santo Sepolcro di Barletta trascinata per loro Asilo si svelsero, sino al prossimo lunedì otto del corrente furono in questa Città d' Andria preso di voi custoditi, e stimavansi, come attualmente nella Chiesa sudetta dimorassero; perlocchè riputavansi fuori non meno del vostro territorio, ch' esenti dal potere di essere giudicati, o di usarsi con essi il menomo atto giurisdizionale, che pregiudicio recasse. Verità questa professata da' primi splendenti lumi della Giurisprudenza, tantochè il Giureconsulto Ulpiano, che si rammenta nella *l. 2. ff. de in jus vocan.*, nell' annoverare quei, ch' astretti non erano di sottomettersi alla giudicatura, spiegò, che esenti da ogni giudiziaria potestà esser lo doveessero: *qui propter loci religionem moveri non possunt*: dinotando al dire del dottissimo Giacomo Revardo (1), che coloro, li quali rifugiavansi agl' altari de' falsi Dii., o in altro luogo religioso, non poteansi a forza trascinare, perchè rispondessero a' Giudici, quantunque da quei interpellati. *Existimo locum hunc corruptum esse & sic restituendum, ut pro se movere legamus, se moveri, atque ita intelligendum, quasi dixerit Ulpianus, eos qui ad aras Deorum, aut alium locum aliquem, cujus religio impedit, quominus quis inde invito semoveatur, confugiunt, vocari in jus, trahi, aut rapti inde non posse.*

Da somiglievoli principj n' e' sorta la massima comunemente insegnata da nostri DD., e tutto giorno praticata, che non sia al Giudice laico permesso il mettere in uso qualsivisia atto di sua giurisdizione con coloro, che nelle Chiese si veggono rifugiati per qualunque delitto, pria che non si dichiarino che siano 'ndegni, e privi dell' ecclesiastico confuggio. Andrea Alciati (2) dopo aver tutto ciò registrato soggiugne.

Unde pro ista opinione tu argue fortius: quia cum iste de-

D

lin-

(1) *Variar. lib. 1. cap. 6.*

(2) *Lib. 3. præsumpt. 33. n. 5. in fin.*

linquens sit in Ecclesia, est extra territorium judicis civilis .
 E tralasciando gl' altri , ci contenteremo soltanto cennare quello che al nostro proposito avvertì Girolamo Calà (1).
Cum enim Dei templa , ad Deum tantum , ceu sacra sunt , pertineant , dicimus quidem in re extra Principis , ejusque Magistratus potestatem : immo vero extra ditionem , & ut pragmatici scribunt , extra territorium quantum ad iudicendi potestatem attinet , esse dicuntur ; ut receptissimum est apud omnes : quod adeo verum est , ut persona , quæ ad Ecclesiam confugit , extra territorium esse dicatur ; quamobrem , si in hominem ad Ecclesiam confugientem posset secularis Magistratus suam exercere jurisdictionem , in eum profecto iudicaret , qui suæ potestati non subjacet , cum in loco ille sit , ubi nulla esse potest jurisdictio secularis .

Da questo sentiero non disviarsi l' Apostolico , e Regio Concordato (2), anzi allo stesso è dell' intuito uniforme : conciossiacchè tra le disposizioni , che si diedero per l' immunità locale , nel tempo che si prescrisse accordarsi al Giudice laico l' estrarsi con licenza degl' Ordinarij de' luoghi li rifugiati nelle Chiese supposti rei di delitto occultato , si stabilì , che ritener doveansi nelle carceri del Magistrato secolare *nomine Ecclesiæ* , dello che formar se ne dovesse obbligo anche di restituirlo , caso che si decidesse dover quegli dell' asilo godere , e costituito nelle carceri laicali compilarli il processo informativo : Determinandosi poi di dover l' inquisito rimanere privo dell' ecclesiastico beneficio , l' obbligo di niuna forza riputar si dovesse , ed in vece di lui doverse ne far' altro di riponerlo nella Chiesa , se nelle difese l' indizj sovra la qualità si purgassero : Eccone le parole . *Rifugiandosi nel luogo immune qualcuno de' delinquenti laici supposto reo di occultato delitto , ad ogni istanza , e richiesta del laico Magistrato cogl' indizj ad capturam , concedasi da Vescovi , e loro Vicarij Generali in Città ,*
 e ec-

(1) *De præem. M. C. V. cap. 23.*

(2) *Cap. 2. §. II.*

e negli altri luoghi da Vicari Foranei, ed in mancanza di questi dalla persona ecclesiastica più degna, che fa figura di Superiore nel luogo, la licenza di trarlo dal sacro Asilo coll' intervento di persona ecclesiastica, da destinarsi da medesimi, e si consegnino alla Curia secolare, coll' obbligo giurato in scriptis di ritenere il reo nomine Ecclesie, e di restituirlo alla Chiesa in caso si decida, che debba goderla, e non restituendosi rimanga al Vescovo la facoltà di procedere contro del Magistrato secolare colle pene canoniche di violata immunità.

Nel §. 3. Costituito il reo nelle carceri laicali si formi dal Giudice secolare il processo informativo sopra il delitto, e nel termine di quattro mesi si esibisca alla Curia del Vescovo, e questo dentro il termine di un mese debba dichiarare, se il reo goda, o no.

E nel §. VI. Dichiarandosi dal Vescovo, che il reo non goda, in tal caso debba cessare l' effetto dell' obbligo fatto dal Giudice laico nell' atto della consegna detto di sopra; ed all' incontro dall' istesso Giudice laico dovrà farsi nuovo obbligo del senore di quello detto di sopra, di rimettere il reo in Chiesa, qual' ora il medesimo abbia nelle sue difese purgati gl' indizj sopra la qualità, che rende il delitto eccettuato, restando ciò a carico della coscienza dell' istesso Giudice laico.

Alt' atto dunque non fu permesso dal Concordato al Giudice laico spiegarfi con gli rei, che dalla Chiesa vengono estratti in tempo, che nelle sue carceri si custodiscono, come se in quella dimorassero, finchè dalla potestà ecclesiastica si decida la competenza, se non se compilare il solo processo informativo, per cui e' non esercita veruna parte del mero, e misto Impero: ciocchè può ben spiegarfi da qualunque Giudice di bassa giurisdizione; non è così ben vero nel rendersi legittimo il processo, con far sì, che i testimonj giurino alla presenza de' pretesi rei per acquistare quel vigore, che non hanno nel semplice informativo; atteso è di mestieri, che il Giudice liberamente si avvalga dell' ampia sua giurisdizione, e possa il mero e mist' Im-

pero senza verun rincontro esercitare; e da ciò nè nasce quel comun detto, che il processo informativo, come preparatorio del criminal Giudizio sia di leggere pregiudizio; la legittimazione, all'incontro *magni præjudicii*. Così l'avvertì il dotto Criminalista Zuffio (1), che in tal forma ragiona. *Hujus conclusionis utilitas est, ut sciamus si processus fabricatus a Judice habente solam simplicem jurisdictionem operetur apud Judicem habentem merum Imperium; & credimus non errare, si affirmativè respondemus esse simplicis jurisdictionis; nam cum processus informativus sit de preparatoriis processus legitimativi, utriusque ad invicem sunt separati, quia preparatoria, & preparata differunt inter se l. si pecuniam §. 1. ff. de condit. ob causam &c. patet, quia informativus præcedit litem contestationem, quæ est initium judicii l. 1. Cod. de lit. contestat., & litem contestatio est preparatoria processus legitimativi, quæ cum sit de annexis legitimativi, utriusque erit ejusdem meri Imperii, cujus est legitimativus, & per consequens informativus erit solius simplicis jurisdictionis, & quia est levis præjudicii, prout sunt cætera preparatoria, Bart. in l. si quis a liberis §. si quis ex his ff. de liber. agnoscen., Felin. in cap. veniens n. 18. in fin. de testib. Immo processus informativus actu nullius est præjudicii nisi in potentia, propter legitimationem, quam expectat.*

Dal che spinto Gian Domenico Rainaldo (2), parlando di ciò ch'era permesso al Giudice secolare usare coll'inquisito, pendente la decisione da farsi dall'Ecclesiastico sovra l'articolo dell'immunità della Chiesa, disse, che soltanto erali conceduto esaminare i testimonj sovra il delitto, per la ragione, che durante il dubbio, restava sospeso l'esercizio della potestà secolare, in conferma di che n'adduce varie autorità di Scrittori, e signatamente di Michele Ferrerio (3), e del Cancerio (4).

Ma

-
- (1) *De legitimat. Proc. qu. 51.*
 (2) *Part. 2. Observ. Crim. n. 157.*
 (3) *Part. 3. Observat. cap. 262.*
 (4) *Variar. part. 3. cap. 10. n. 63.*

Ma ne' termini più precisi di legittimazione di processo, e di confrontazione de' testimonj col reo, lo dinotò il testè citato Zuffio sostenendo, che la convalidazione del processo praticatafi colla confrontazione in tempo, che pendea l' articolo dell' immunità, sia di niun' effetto, nulla, ed inefficace in maniera, che non riceve fermezza, ancorchè dall' inquisito legittimamente gli testimonj per esaminati si dessero, e la ragione che ne adduce è molto propria in dicendo, che per ritrovarsi sospesa nel Giudice secolare la propria giurisdizione, non possono perciò la convalida, e confronto per qualunque dichiarazione del reo ricevere vigore, e sussistenza: ed eccone pronte le parole dell'Autore (1), le quali seben lunghette alquanto, molto proprie però sono pel nostro argomento — *Quoad quartum figurari potest casus, ut infra v3. Quidem allegavit fuisse captum in loco immuni, qua allegatione stante Judex processit ad ulteriora in processus fabricatione: Immo etiam legitima- vit processum per confrontationem, deinde praedictus Judex Saecularis certioravit Judicem Ecclesiasticum de praedicta allegata immunitate, qui praefixo carcerato termino ad probandam assertam allegatam immunitatem, qua non probata, declaravit carceratum non gaudere immunitate, de qua declaratione, habita fide, Judex Saecularis processit contra delinquentem, & dubitans de praedicta processus legitimatione per confrontationem, operatus fuit, ut carceratus declararet testes pro ritè, & rectè examinatis: quaeritur, an hac declaratio valider processum, qui praesumitur nullitè fabricatus post allegatam immunitatem? & ratio dubitandi est, quia Judex Saecularis debebat se abstinere a processus fabricatione, donec Judex Ecclesiasticus pronunciaffet super Immunitate, ut disponit Bulla Gregorii XIV. §. quodque delinquentes, vers. Cognito prius; atque etiam debebat denuò audire testes, & cum reo contestare eorum depositiones, quo non facto, videtur declaratio per carceratum facta non convalidare processum a*

Ju-

(1) qu. 96. lib. 2.

Judice Seculari tanquam ab excommunicato fabricatum vigore Bullæ Gregorii XIV. §. quod si quis &c. nam declarare non est iterum testes repetere, sed & testes non citata parte examinatos habere, ac si citato reo fuissent examinati, atque etiam cum declaratio supponat depositiones testium, quamvis non in figura judicii receptas, esse aptas ad recipiendam legitimationem, sed sic est, quod prædictæ depositiones veluti receptæ a Judice quamvis competente, sed per allegatam immunitatem impedito, non fuerunt aptæ ad recipiendam legitimationem; idcirco dicendum est per subsequentem declarationem non evasisse validas, sed necesse fuisset, ut iterum testes audirentur, & cum reo iterum contestarentur. Nec facit, quod depositiones fuerunt receptæ a Judice competente, licet per allegatam immunitatem non debebant recipi; quia licet Judex fuerit competens, tamen non fuit sufficiens, cum competentia illa propter allegatam immunitatem remansisset impedita, ut ad ulteriorem persecutionem processus deveniret, atque idcirco post declaratam non immunitatem debebat Judex demum testes audire, & eorum depositiones aptas facere ad recipiendam legitimationem, quod in facto declaratio per reum facta non supplevit legitimationem.

Con buona ragione per tanto si è da me detto sin dal bel principio di non esservi processo, per cui si possa presentemente procedere contro questi miserabili; Gli testimonj si procurarono legittimare col giuramento in faccia in quel tempo, ch'a Voi era solamente permesso il processo informativo compilare, ed in cui l'esercizio della vostra giurisdizione del mero, e misto Impero era sospeso per la punizione de'cennati infelicissimi fratelli: in questo stesso tempo disponeste, che Donato Nastasia, il quale era principale dirubato, e non tenea conoscimento individuo di quei, che disse, che nel pubblico cammino il furto avean' effettuato, e per le vestimenta, ed altri segni descrisse, tra' simili, e dissimili loro riconoscesse; nè quì si fermarono gl'atti irregolari, poichè faceste costituire gli pretesi rei, due a' 2. del corrente, e l' terzo nel dì 4, e perchè non deposero a se-

con-

conda dell' idea Fiscale , praticaste con effoloro la paratolica *monitus* , e finalmente , perciò ch' erroneamente stimossi , che confessato avessero , passaste all' atto della convalida in tortura giusta la pratica del nostro Foro , con esserfi anche torturato Ruggiero Cilla , che di cose appartenenti al reato si vuole per anche confessò . Atti tutti , li quali non potevate spiegare in quel tempo , che i due disgraziati fratelli eran nelle carceri *nomine Ecclesia* , per la ragione da tutti ricercata , che il Giudice per esercitar quelli ha d' avere libero il potere di far' uso con i rei del meo , e misto Impero ; Sicchè se questi atti sono nulli ed invalidi per difetto di potestà , e da quei componendosi tutto il processo , non so mica persuadermi , come mai possiate in' oggi inoltrarvi a profferire sentenza , che della sorte di questi disgraziati decida .

Nè per farfi argine a motivi cotanto sodi vale il dirsi , che potevate rettamente ricevere le deposizioni di cotesti incolpati , perchè dal Tribunal Misto del nostro Regno sin dall' anno 1745. fu con sua lettera dichiarato , scrivendosi al Preside di Matera , *che nel termine de' quattro mesi alla Potestà Secolare prescritti , poteva il Giudice laico esaminare non men il reo dalla Chiesa estratto , e nelle carceri sue in nome di quella ristretto , come i socj , e complici al misfatto , anco estratti dell' istessa maniera , perchè un tal atto era parte del processo informativo .* Conciossiacosache ponendo in disparte lo squittinio , se cotesta interpretazione possa , e debba avere tutto il vigore , e se poggiata sia a sodi fondamenti di legge , non è ella applicabile al caso di questi trè sventurati fratelli , de' quali Voi non avete confessioni proprie , vere , nitide , chiare , ed inalterabili , colle quali liberamente il lor reato raffermao v' avessero ; giacchè riconosco dagl'atti , che Voi , Signore , coll' esercizio della vostra contrastata potestà voleste loro in qualità di rei costituire , e contestare quella lite , che non potevate giammai principiare ; ma non vi fu mica da costoro narrato l' avvenimento del furto nella maniera , che crede-

va-

vate essersi appurato , poichè il Saverio , ed Antonio interamente vi negarono il ladroneccio de' ducati cinque , e sebene il primo falsamente asserito v'avesse il concerto , pure si spiegò , che 'l tabacco volontariamente l' era stato esibito ; il secondo affatto il concerto escluse di rubare , e solo descrisse una truffa col Ruggiero Raino ordita ; e' lterzo , che si è il Gioseppe , dell' intuito negò non solo la premeditazione di furare , ma ben anche la sua assistenza nel luogo , ove diceasi il furto seguito , e soltanto e' confessò la partecipazione dopo il delitto , uniformandosi in questo al detto di Antonio , che non nominò l' intervento di lui nel criminoso atto di rubare ; Quindi è che tenendosi da Voi somiglievole costituito per atto di confessione de' rei , e non avendo , dopo che foste abilitato dal Giudice Ecclesiastico col decreto esclusivo dal beneficio dell' asilo ; di bel nuovo loro costituiti , ed interrogati , ne nasce , che non possiate presentemente dello stesso verun costo tenere , mancandoci la qualità di confessione spontanea , anco perchè loro costituiste in tempo che con essi non potevate verun atto giurisdizionale praticare ; ciocchè opera , che non potete in verun modo giovarvi dell' avvisata lettera del Tribunal Misto per sostenere la validità del processo .

Tal' è in fatti la pratica della G. C. della Vicaria , la quale fu spiegata dal Signor Presidente D. Luigi Petrone che degnamente sosteneva allora la carica d' Avvocato Fiscale di quel Tribunale , scrivendo all' incorrottissimo Giudice della medesima Signor D. Domenico Cito Avvocato Fiscale in quel tempo della Regia Udienza di Cosenza , con lettera del primo Giugno 1748. in cui così spiegossi -- *La Pratica di questa G. C. è , che li rei quando sono spontaneamente confessi non vi è dubbio , che si ricevino le loro confessioni prima di passarsi all' Ordinario il processo ; anzi essendomi informato da Ministri del Tribunal Misto , e da quel mastrodatti sono stato accertato , che su di ciò non s'incontra alcuna difficoltà in detto Tribunale .*

Ne può il Processo veruna fermezza ricevere dal decreto della

Cu-

Curia Arcivescovile di Trani , con cui all' otto del corrente mese fu dichiarato , che Antonio , e Gioseppe Ostuni doveffero riputarfi esclusi dall' Ecclesiastico asilo come rei di accertuato delitto; imperciocchè gl'atti tutti essendo da principio nulli , ed invalidi , non possono per qualunque causa , che indi sopravviene , acquistare valore e sussistenza ; specialmente allor che ritrovansi fabbricati da Giudice , che in quel tempo avea la sua giurisdizione , e potere sospeso , ed inabile a quegli atti che si vogliono colla sopravvenienza ed abilitazione dell' esercizio avvalorati ; così la discorrono li Dottori tutti dal Gomesio (1) rapportati , e specialmente il Reggente Matteù (2) il quale sostenne non aver luogo nel caso , di cui si tratta il divario di alcuni Giuristi tra il Giudice ch'è solamente incompetente , e quello , ch'è incapace affatto di giurisdizione .

Non so io persuadermi qual vigore possa mai darfi al processo presente da una sentenza del Giudice Ecclesiastico , che si ravvisa promulgata senza deliberazione , e cognizione di causa , anzi con manifesta inescusabile precipitanza . Avea quella Curia lo spazio di un mese , prudentemente stabilito nel Concordato , tra'l quale potea ben ponderare il processo , le circostanze de' fatti , ed esaminare ogni altro , che facea di mestieri per rettamente giudicare . Tralasciò francamente di servirsi del beneficio dalla legge accordatoli , e con animo pronto , e forte il dì sette del mese , in cui siamo , ricevè il processo , e nel giorno appresso immediatamente lo restituì con la sentenza esclusiva uniforme all'istanza del suo Promotor Fiscale , che mostrosene anche istruito: Nè il processo componeasi allora di pochi fogli , poichè era abbastanza voluminoso , e racchiudeva gl'atti tutti formati sino al giorno sei , li quali si compongono dall'informazione del reato , dal costituito de' cinque colpevoli , dalla tortura , dalla ricognizione tra' simili ,

E e dif-

(1) *De probat. delict. cap. 12. n. 8.*

(2) *De Regim. Regni Valentiae cap. 8. §. 8.*

e dissimili , e da tutt'altro , che in quello si presenta ; e pure tra lo spazio d' ore ventiquattro si esamina dal Promotor Fiscale , che la sua istanza formò , e si legge dal Giudice che il decreto interpose . E come possibil fia , che tra questo picciol corso di tempo si fia il tutto ben crivellato , le pruove ponderate , gl' articoli legali , che cadeano , esaminati , e con facilità grande profferita la sentenza , che esclude gli pretesi malfattori dalla Chiesa estratti , dal godimento dell' asilo ? In qual guisa può dirsi adempito a quel precetto della legge civile (1) la quale ordina a Giudici , che prima della decission della causa il tutto da essi maturamente s' esaminino , e si discuta , onde ebbe a dire *Accursio*: *Bonus iudex non debet precipitare causas , sed debet inquirere veritatem plena inquisitione ... sed plenissima in causa criminali* ; In qual maniera si è avuto presente l' altro avvertimento , che leggesi nel Canone , (2) che taluni attribuirono al Sommo Pontefice Evaristo. *Deus Omnipotens , ut nos a precipitata sententia prolatione compefceret , cum omnia nuda , & aperta sint oculis ejus , mala tamen Sodoma noluit audita judicare , prius quam manifeste agnosceret , quae dicebantur . Unde ipse ait : Descendam , & videbo , utrum clamorem , qui venit ad me , opere compleverint , an non est ita , ut sciam . Deus Omnipotens , cui nihil est absconditum , sed ob aliud omnia ei manifesta sunt , etiam antequam fiant , non ob aliud haec , & alia multa per se inquirere dignatus est , nisi ut nobis exemplum daret , ne precipites in discutiendis & judicandis negotiis essemus , & ne mala quorumque prius quisquam praesumat credere , quam probare . Cuius exemplo monemur , ne ad proferendam sententiam unquam precipites simus , aut temere , indiligenterque indiscussa quaeque quoque modo iudicemus &c.*

Se un straordinario acceleramento , e furioso precipizio , nel procedere si praticò dalla Curia Arcivescovile di Trani , irregolare fuor di dubbio ne fu la sentenza , la quale non può dare alcun vigore a quegli atti , che in se stessi sono in-

(1) L. 9. C. de Judiciis .

(2) *Deus Omnipotens caus. 2. qu. 2.*

insufficienti. Molto più perchè sicuramente ingiusta ella deve da tutti tenersi per la ragione, che se ben per la pruova del principal reato, per cui taluno escludesi dal beneficio dell' asilo, nel Concordato si stabilì, che bastevoli fossero gl' indizj a tortura, la pruova dell' *in genere* non per tanto rimase da regularsi colla disposizione del dritto comune, il quale vuole, che piena sia, e d' ogni certezza rinvestita, ciocchè dall' istesso vostro processo vedeasi totalmente mancare; Laonde non poteansi, ne doveansi questi due disgraziati fratelli dichiarare esclusi dal godimento dell' Ecclesiastico asilo: E' tanto sentimento concorde de' nostri Dottori, e signatamente dal Cavallo (1); del Reg: Corzicada (2), e finalmente del nostro Carlo Antonio de Luca (3).

Vieppiù nel caso presente: per non esserci negl' atti affatto dimostrazione, che colpevoli fussero quest' infelici del furto in pubblica via commesso. Che la cosa così stessee, ecco che a dimostrarlo m' accingo. Dal solo detto de' ditubati furono essi gravati del delitto, e perciò non in altra maniera può forgere pruova dal detto di costoro, se non se in seguèla della Regia Prammatica XXX. *de Exulibus*, di cui voi, Signor Marchese, procedendo solo non siete nello stato fuori della Regia Udienza d' avvalervene, nè n' avete conseguito il permesso dalla Maestà del Re N.S., a chi vi stringea indispensabile necessità per general legge farne prima relazione colla spiega delle circostanze, e meriti, che nella causa concorrono. E pure se il Re degnato si fosse accordarvi il potere di potervi avvalere della pruova privilegiata, non era in istato la Curia Ecclesiastica di privare i rei di quel vantaggio, che le leggi de' Principi, ed i Sacri Canonì alle Chiese anno accordato. Conciossiachè doveasi regolare quel Giudice con ciò, che ritrovasi ordinato dalla Ragion

(1) *Resolut. Crim. cap. 255.*

(2) *Decis. 21. n. 101.*

(3) *Add. ad Marinis lib. 1. cap. 176.*

comune, mercè la quale non si ammettono i principali a rappresentare la figura di testimonj, e molto meno le odiose facoltà in detta Prammatica XXX. espresse. Sembra nuova cotesta mia proposizione, ma nuova ella non è, giacchè fu prima di me stabilita dal dotto criminalista Mario Giurba (1) ne' termini di somiglievole Prammatica pubblicata nel Regno di Sicilia dal Vicerè Duca di Ferìa per l'eltirpamento de' pubblici ladri -- *Tertia dubitatio est* (scrive il citato Autore) *probandi criminis modum a seculari Principe, seu Pragmatica constitutum, an servare deberet Episcopus, si Ecclesie immunitatis sit questio? Hac in re Ducis Feriæ Pragmaticam allegat Fiscus secularis, quæ statuit tres testes dirubatos, etsi singulares fidem facere contra derubantem, eumque publicum latronem esse significat, ut mortis naturalis penam pati debet. Pro resolutione ec. Etenim in foro seculari hæc vera dicimus, non ut Ecclesie immunitati præjudicent. Etenim statuere potest Princeps, ut quod sui natura delictum non est, delictum sit, vel quod graviori puniatur pena, & qui grassator de jure non est, grassator sit, ut Secularis, & major illi irrogetur pena; non ex hoc Ecclesie privatur immunitate. Peguer. decil. 40. n. 7. Ambrosin. de immunit. cap. 3. n. 6. Farinac. de immunit. Eccles. n. 25., & 26. Gambacurt. de immunit. lib. 3. cap. 12. n. 7. Principes enim seculares continuare possunt Ecclesiis, & conferre per suas Leges, non auferre quasita; neque illa adstringere, limitare, modificare, tum quia restringere est in parte aliqua revocare ex illa ratione Glossæ &c. tum quia, si posset concedens limitare, posset etiam fraudem excogitare, quæ paulatim restringendo revocaret, neque enim si nova constitutione aucta sit pena, ejus natura immutata censetur, & licet restibus interessatis credendum sit, si Fisco suum renunciaverit interesse, quibus aliàs non crederetur, statuto etiam mandante, quod illis credatur, cum in sui commodum deponat, & in damnum alterius. Immo renunciatione hac non obstante,*

omni

(1) Conf. Crim. 89.

omni exceptione majores habendi non sunt , ut ex eorum dictis ad penam ordinariam condemnandus sit reus in terminis Cravet. nisi coadjuvante Regni Pragmatica, quæ aliter precipit. Sed in foro Ecclesiastico non servatur ; ex his interlocutum fuit ab Ecclesiastico Magistratu in omni criminum Capite: Philip. Mil., ejusque filii gaudeant Ecclesiæ immunitate an. 1624.

Potrebbe oppormisi, che vano fosse quanto fin' ora ingegnato mi sia dimostrarvi riguardo all' ingiustizia, e precipitanza della sentenza della Curia Arcivescovile di Trani, perchè voi non siete Giudice della giustizia, o ingiustizia dell' oprato dalla potestà Ecclesiastica. Quando cotal opposizione mi si facesse, io direi, ch'avrebbe ella sussistenza, se da me vi si domandasse, che principalmente dichiarassivo d'esser nulla, ed ingiusta la sentenza ch' escluse li miserevoli Antonio, e Giuseppe Ostuni dal godimento dell' asilo da loro preso nella Chiesa del S.Sepolcro di Barletta: ma resterà ella di verun momento cotesta opposizione, quando vedrete, che le mie suppliche a prò di questi infelici vi si danno incidentalmente per via d'eccezione, affin di mostrarvi che voi niun vantaggio conseguir potete per validare quegli atti da se stessi nulli, come formati in tempo, che nelle vostre carceri in nome di Chiesa questi meschini erano racchiusi, dalla sentenza del Giudice Ecclesiastico, come precipitante, e notoriamente ingiusta, la qual cosa dalle leggi del nostro Regno vi stà accordata, e permessa, siccome in somiglievoli casi tutto giorno si costuma. Conciossiacchè opposta l'eccezione della scomunica innanzi al Giudice secolare può lo stesso incidentalmente conoscere della giustizia, o ingiustizia di quella; siccome della degradazione d'un qualche Ecclesiastico può bene lo stesso Giudice laico discutere per via d'eccezione le nullità di quella, se mai innanzi a lui si propossero. Tanto scrissero i Dottori nel famoso cap. *Frequens* del Re Carlo II. d' Angiò, e sovra il Rito 236. della Regina Giovanna II. per l' autorità di Luca de Penna, e di altri adottati dal Reggente Sanfelice nella decis.

Vere per tanto , ed inalterabili essendo le ragioni fin' ora esposte , con qual processo potrete voi condannare questi due sventurati fratelli , se processo non avete ? Per le cose ragionate nullo , ed irregolare è quello , che si è formato , non essendosi in tempo abile legittimato , i testimonj ripetiti , gli detti due poveri miserabili di bel nuovo costituiti , nè con essi lite alcuna contestata dopo il decreto , qualunque sia , della Curia Arcivescovile di Trani ; dunque giustamente io spero , che voi , Signore , farete per sospendere ogni , e qualsivoglia idea , che forsi avevate di recar loro noja , e travaglio per l'infinto furto . Legittimate dunque il processo , procedete , io vi priego , per le vie regolari , acciò *ne quid precipiri studio , ubi factum irreparabile est aliquid agitur* : Concedete a questi infelici quel tempo , che loro la legge accorda , date luogo , che dimostrino l'innocenza loro , non opprimete , nè sorprendete costoro colle pressure del procedimento *ad modum belli* , con il termine ristretto , e cogl'altri straordinarj modi , che soltanto contro i perversi *scorridori delle pubbliche campagne* dal nostro Invitto Monarca vi si concedè per la pace de' suoi vassalli , per la tranquillità di questa Provincia .

Qui terminar dovrei le suppliche per la difesa de' due mallarrivati fratelli Antonio , e Giosepe Ostuni con dar fine alle mie tremolanti , e compassionevoli voci in prò loro fin' ora impiegate , avvegnacchè non avendo voi giurisdizione , e potestà di procedere con esso loro e punirli , e non avendo processo , superfluo sarebbe tutt' altro , che per essi io dir potrei ; ma comechè mia idea si è , che lontana sia da loro qualunque neo di colpa , che senza ragione e senza giustizia se gl'è caricata , quindi m'accingo all'esame delle deposizioni loro , alle quali nome di confessioni spontanee posto l'avete .

DELLA DE. A' 2. del mese che corre apparisce costituito in qualità di
 POSIZIONE reo lo sventurato Antonio Ostuni , il quale si vuole , ch'
 D'ANTONIO avesse deposto , qualmente *dimorando la mattina del dì so-*
 OSTUNI. *len-*

lenne a S. Bartolomeo dedicato, innanzi la porta della Croce della Città di Barletta sua Patria a circa l'ore dieciotto, per ivi passò Ruggiero Raino suo concittadino con un cavallo carico di galesse di legno, e le disse, che dovea prendere dall'osteria del Celso libbre cento quaranta di tabacco proprie del gobbo di Rionero, che volea da lui trasportate sino alla contrada di S. Antonio Abbate, che però si fosse in detto luogo condotto, atteso nel passaggio l'avrebbe dato il cennato tabacco; locchè sentendo esso Antonio affine di profittarfi con piacere ne gradì l'offerta, ed immediatamente per lo denotato luogo distante mezzo miglio dalla Città s'incamminò, e colà rinvenne suo fratello Saverio Ostuni, che a sua domanda le disse d'ivi aspettare una certa persona: A costui ess' Antonio confidò l'offerta del Raino, ed in sentendola gli rispose desiderar' anche egli d'esserne a parte; che quindi amendue si fermarono, e verso l'ore 19. sopravvenne il Raino, ed in veder loro fermò il suo cavallo, che coverto era di una cappa di panno color biancaccio, e che alla ricerca fattali da esso Antonio del promesso tabacco, le disse che stava avvolto in due sacchetti di tela bianca sotto la cappa: che immediatamente il Raino quelli prese, e tutti e due ce li consignò, richiedendoli in compenso di sua porzione qualche denaro, ed in fatti le diede carlini quattro, che numerò in un tarì di moneta d'argento, e'l rimanente in rame: Che compita la consegna de' due sacchetti, l'uno sel pose sul desso egli medesimo, e l'altro Saverio di lui fratello, ed ugualmente s'incamminarono per dentro la vigna di Carmela dell'Oglio, donde proseguirono per il giardino di D. Antonio di Fazio, ove era Michel' Angelo suo nipote con due ragazze, a chi fecero la domanda di additar loro la strada, che nel luogo desso S. Nicola diriggea; che costui ce l'insegnò, onde continuando il cammino, verso l'ore 20. furono nel casino di D. Nicola Parrillis, ove rinvenuti Nicola Balestrucci torriere, e sua moglie, a costoro diedero le preghiere per nascondere il tabacco, e quantunque alle prime avessero ripugnato, alla perfine si compiacquero, e l'oculta-

rono

rono sotto un mucchio di sarmenta , che aggruppate stavano in un' angolo di quello .

In tutte queste azioni deposte dall' Antonio non si nomina , di esserci affatto intervenuto il terzo fratello Giuseppe , ma che furono esse eseguite da lui , e dal Saverio .

Ritornati nella Città di Barletta , (prosiegue l' Antonio ad asserire) si fermarono nella pubblica piazza , laddove si giunse con essoloro il Giuseppe , e tutti tre da servienti di quella Regia Corte arrestati , e condotti si videro alla presenza di quel Regio Governadore nel palazzo , ove traeva la sua dimora ; che quivi Saverio confidò a Ruggiero Cilla uno de' servienti la consegna del tabacco volontariamente darogli dal Raino , e ce ne offerì porzione , purchè l' escarcerazione coll' opera sua da quel Governadore procurata avesse , com' in effetti la conseguì nella stessa sera a circa mezz' ora della notte .

In seguela di che , concertarono col Cilla di portarsi nella stessa seguente notte al luogo , dove il tabacco teneva nascosto affin di prenderselo ; che quindi uniti verso l' ore cinque , anche col Giuseppe , calarono dalle mura della Città nel luogo sito dietro il Monistero di S. Antonio avviandosi per lo designato casino , e quivi giunti verso l' ore sei in circa procurarono , che se li fusse aperta la porta dalla moglie del sorriere , la quale gli drizzò , laddove il marito era , ed in effetto si presero i due sacchetti di tabacco portandoli per la strada nel ritornare , or uno , or l' altro tra tutti , e quattro , e giunti al piede dell' istesse mura le risatirono , ed a dirittura andarono nella casa propria di esso Antonio , ove se lo divisero , essendoli toccato in sua porzione libbre vent' otto , le quali nella seguente mattina vendè ad una monaca del Monistero di S. Ruggiero a grana quattro la libbra , che importarono carlini quindici , e grana due : Che indi crescendo la pubblica voce è fama , che il tabacco co' suoi fratelli rubato avesse , egli assieme col Giuseppe rifuggiossi nella Chiesa del S. Sepolcro , ove lo seguì anche il Saverio , che immediatamente dopo s' assentò , e volle , siccome

me le disse, passarvene nella Città di Foggia.

Tanto, e non altrimenti leggesi, che l'infelice Antonio Ostuni avesse risposto alle giudiziarie domande, che li faceste allora, che fu da voi costituito; e da tutto il di lui contesto non può mica rilevarsi la sua confessione di aver commesso l'ideato furto in pubblica strada, conciossiacchè manca affatto giusta la di lui assertiva il premeditato preteso concerto, ed unione cogli altri due fratelli affin di rubare, e violare la sicurezza del pubblico cammino, anzi la di lui partenza dalla Città di Barletta per attendere Ruggiero Ruino ammettendosi, senza pregiudizio però del vero, non per altro fine seguì, che per ricevere il tabacco da costui esibitogli, com' in fatti la conseguì, pagandoli per porzione carlini quattro, e per mero caso ad altr' uopo ivi dimorando il Saverio ne fu anche costui di quello partecipe.

Avendovi in tal forma l'infelicissimo Antonio Ostuni il fatto narrato, potrete voi, Signore, giammai pretendere, che costui del furto di strada pubblica sia confessò? Certamente che no, poichè altr' e non confessovvi, che una semplice truffa del tabacco ordita dal Ruggiero Ruino, all' insinuazioni del quale egli vi acconsentì; di quel Ruino io dico, che di volontà, e d'ordine del Nastasia lo stesso tabacco trasportava, nè la qualità furtiva nel Ruinoi concorsa per l'abuso di sua buona fede, può estendersi all' Antonio, per quanto io leggo in un Risposto di Celso (1), poichè d'altro e non si dichiara reo colle sue proprie voci; che di furto improprio, per cui tuttocchè commesso in pubblica strada, o in altro luogo, che la pena alterar ne potesse, niente ritrovasi disposto dalle nostre leggi municipali, le quali per i furti improprij non han voluto, che l'alterazione della pena, e la straordinaria maniera di procedere avessero luogo; quindi io trovo

F regi-

(1) *In l. inficiando 77. ff. de furtis l. 3. si servus ff. de acquirend., vel amittend. posses.*

registrato presso il Reggente Sanfelice (1), che la delegazione accordata alla G. C. della Vicaria per i furti commessi nella Città di Napoli, non possa mettersi in pratica contro coloro, che sono rei di furti impropri ivi eseguiti. La reiterazione, che si richiede in sequela della *Pramm. II. de empr. & vendit.* non dicesi concorrere seben il reo più volte per truffe si ritrovasse castigato, insegnandoci i nostri Criminalisti, che il Giudice abbia l'arbitrio di condannare all'ultima pena l'incolpato di tre, o più furti, ma questo arbitrio non l'è permesso di usare contro colui, che più e più furti impropri, denominati truffe, eseguito avesse, e la ragione di tutto ciò si è, che lo Statuto, il quale parla ne' termini di furto, fa di mestieri, che abbi luogo in quei, che sono veramente, e propriamente tali, nè può estendersi alli casi di truffe, che furti impropri comunemente appellansi (2).

Nel processo contro quest'infelici io non riscontro, che prova veruna vi fusse, da cui il dolo diretto a rubare nel pubblico cammino argomentar si potesse, o che in altra maniera si dimostrasse concorrerci nel povero Antonio Ostuni; quindi sono inapplicabili i termini di confessione qualificata, che al suo detto dargli volete, e che scinder ella si possa, ed averli per ciò costui reo di furto in strada pubblica non ostante, che della truffa e' sia confessò. Sono in vero molto lontani dalla presente causa le quistioni agitate da nostri Giuristi nel caso, che qualche reo incolpato d'omicidio, in confessando asserisca averlo commesso a sua propria difesa, ovvero per sostenere il proprio onore, atteso colui in quel caso principalmente confessa un'azione vietata, nella quale la legge il

dolo

(1) *Decis.* 42.

(2) *Calà de Praem. M. C. V. coment. in Pragm. 4. de empr., & vendit. cap. 20. n. 113. Scannarol. de visitat. carcèrator. lib. 1. §. 13. cap. 3. n. 20. Farinac. de furt. quæst. 166. n. 84. Matthèu controvers. 37. n. 19.*

dolo suppone, motivo per cui allorchè mancano le prove delle scuse, si riputa qual'omicida confessò, e soggetto alle gravissime pene dalle leggi, e Statuti per cotal delitto dettate; non corre però la stessa regola allora, che da chi riputasi malfattore si confessa il delitto, ma di natura diversa dalla pretesa del Fisco, il quale non abbia prove, nè convittive, nè altrimenti dirette a convalidare la sua idea; atteso avendo quegli confessato il minor delitto, e non il peggiore di diverse, e gravi circostanze qualificato, non può il Giudice caricargli quelle colpe, ch'è pretende, nè può dalla confessione di lui allontanarsi, tanto maggiormente, se nel processo per il maggiore misfatto prove concludenti non si riscontrino (1).

In vano dunque per questa pretesa confessione procurasi avere nel novero de' pubblici ladroni questo compassionevole giovane Antonio Ostuni, che neppur per pensiero fu ladro, nè mai concertò di turbare la sicurezzza delle pubbliche strade, ma solo (siccom' erroneamente confessò) consentì all' invito di commettere la truffa, che l'insinuò il Ruggiero Raino, ciocchè non può produrre reato, e molto meno può operare, che con essolui il rigor delle leggi eseguir si potesse.

Dimostrata non pertanto di qualunque sostegno priva l'idea ch'avevate prima concepito della reità d'Antonio dalla propria sua confessione, spero più vana dimostrarvela ora, che mi fermerò a minutamente appalesarvi le circostanze, e l'inverosimilitudini, che per falsa, ed erronea intieramente la dichiarano. Ciocchè l'Antonio v'asserì, e disse all'orchè da voi nel Tribunal Militare fu interrogato tutto fu effetto di timore, e spavento, che da ogni banda lo circondavano; videsi ingiustamente accagionato nella sua patria di delitto

DELL' INVEROSIMILITUDINI,
CHE SI RAVVISANO NELLA
STESSA DEPOSIZIONE DI
ANTONIO.

(1) *L. penult. Cod. de fidejus. Bald. in l. quicumque. Cod. de servis fugitivis, Vulpell. conf. crim. 94. n. 10. Cerialin. ad Farinac. conf. 560. in verb. qualibus.*

gravissimo, estratto dalla Chiesa, in cui credevasi sicuro dall'invidia de' suoi malevoli, trascinato barbaramente da soldati militari, e condotto in pessimo carcere in questa Città d' Andria senza esserli permesso di trattare, nè co' suoi, nè con altri circondato essendo da birri, che con torvi, e minaccevoli sguardi custodendolo, spesso spesso gli facean temere il maggiore de' mali, che li sovraffasse; quindi tra tante, e sì gravi angosce, come fia mai possibile, ch' il vero e' dir vi potesse? Io già veggio, che il suo ragionamento accompagnato da tante confusioni, e timori d' altro non è tessuto, che di gravissime inverisimilitudini, le quali la vera immagine della falsità di tutte le sue assertive vi scuoprono: e vaglia il vero, è credibile, che dopò commessa la truffa andasse Antonio rinvenendo testimonj, che la deponessero? Questo e non altro dinotasi dall' ingresso nella vigna di Carmela dell' Oglia, dalle domande, si dice aver fatto a Michelangelo di Fazio, che nel suo giardino dimorava, da quella confidenza con Nicola Balestrucci, e Catarina la Macchia sua moglie per occultare il tabacco, senza che per prima intrinseca amicizia vi passasse; e' sarebbe questo un segno troppo evidente di svelato mal' opra, che difficilmente può rinvenirsi in chi anco per poco leggermente delinquitte, avvegnacchè ciascun procura a tutto potere nascondere il trascorso, e sfuggire qualsiviasa incontro, per cui potesse essere additato reo. E' quindi verisimile, che questo disgraziato Antonio, il quale dal Fisco si pretende per provetto a rubare, avesse poi commesso il misfatto in maniera da manifestarlo a tante persone, che denunziar lo potessero? Può dunque ciò erederli vero da chi è fornito di discernimento? Ed' ogni ragion vuole, si dica, che tutto quel, ch' e' disse d'aver oprato fu falso, perchè non è al vero corrispondente; che si fosse con franchezza manifestato reo della truffa del tabacco, se mai l'aveva commesso. Ma questo è poco a paragone de' più gravi, e più intollerabili errori, che nel suo detto ravvisate dal rianare la storia

storia del fatto, ch' e' profegui a narrarvi, e specialmente dal concerto di riprenderfi l' occultato tabacco, dall' uscita, e dall' entrata nella Città, e dalla divisione, e vendita del medesimo. Vi par verisimile, Signore, che sorpresi, e confusi dalla chiamata, e carcerazione seguita, dopo essete stati da quel Governatore interrogati sovra il furto, che diceasi commesso in strada pubblica, nello stess' attimofenz' uscire dal palazzo di quella Regia Corte concertassero la maniera di riprenderlo, e dividerse lo, confidando l'avvenimento al Michele Rugiero Cilla? Come sia credibile, che un vilissimo birro professasse efficace possanza di tirare a sua voglia ne' casi più gravi, e più ardui il Regio Governatore di Barletta D. Giuseppe Mazza, che al Sovrano, ed al Regno tutto ave' apprestato ripruove ben grandi di sua illibatezza, e candore, e del suo intenso amore per il giusto, ed onesto in ogni luogo, che per clemenza del Re la carica di Governadore ave' esercitato? E qual fidanza, qual affezione potea giammai egli avere in un' abietto birro, cosicchè per il solo riflesso di costui un gran misfatto spinto si fosse ad occultare? Fole son queste meritevoli più tosto di relegarsi perpetuamente nella region delle favole, che degne di vederfi registrate in un così grave e serio processo, in cui non si spiega, (ed è il colmo delle inverisimilitudini) la cagione, ed origine di questa gran debolezza, che vuolsi dall' integerrimo Ministro verso un birro si professasse. La maniera poi, colla quale e' l' Antonio racconta d'aver co' suoi fratelli tenuto nel fortire la notte all' ore cinque dalla Città di Barletta affin di prendere il tabacco, e' come in essa rientrarono, non solamente e' inverisimile, ma ben anche impossibile, non verificato il mezzo, di cui si servirono, per calare le mura dietro il Monistero di S. Antonio, e per risalirle dallo stesso luogo con il catico de' sacchi del tabacco. E noto a chiunque, che la Città di Barletta sia una delle più riguardevoli delle nostre contrade, cinta per ogni banda di alte mura per sua difesa, piazza d'armi in cui

qui risiedono soldati con Officiali maggiori, e subalterni per custodirla, le pattuglie la notte girano, e per la Città, e per d'intorno alle mura, le cinque porte sono guardate da drappelli di soldati continuamente, onde com'è credibile, che così audace fosse l'Antonio co' suoi fratelli, che si esponesse a violare le mura col quasi certo pericolo di essere dalle sentinelle sorpresi, ed arrestati? Non si scorge colla sperienza avverato il come dalle mura calorono, ed indi le risalirono con il carico delli sacchi pieni di tabacco. Facea di mestieri, che apparisse rischiarato di che s'avvalsero in un'opra cotanto straordinaria. Ogni minuta circostanza espressa nella confessione di qualche reo, affinchè stringa, e vera si riputi, deve necessariamente ponere in aperto; per ciò da pretesi rei dovevate far dire in qual maniera le mura discesero, se coll'uso delle funi, o d'altra cosa adatta, e come colli sacchi carichi le formontarono, chi furono coloro, che quest'ammirabile opera compirono, e col saggio alla vostra presenza, dovea negl'atti apparire tutto ciò giustificato.

Qual cosa di questa più sostanziale diretta assolutamente a distinguere il vero dal falzo? ed in fatti come possibil sia, che taluno possa rampicarsi alle mura senza altr'estraneo ajuto caricato di grave peso? Per cagioni più lievi di queste le confessioni de' rei si sono giudicate impossibili, false, ed erronee. Colla decisione 29. del Reggente Tappia, stimossi erronea e falsa la confessione di quel giovine di Supino, che affermato avea in giudizio l'omicidio dell'altro giovane suo compagno nelle vicinanze della Terra di Campobasso, perchè disse, che l'istesso giorno, che unito coll'ammazzato era partito da Supino, colà ritornò all'ore 22., e l'avea eseguito tra lo spazio d'ore 10. nel mese di Marzo, tempo il quale fu giudicato insufficiente per sì lungo cammino. Dal Reggente di Rosa (1), si riferisce, che la confessione di Giandomenico

Bo-

(1) *Prax. Crim. lib. I. cap. 6.*

Bonadies di Castell' a mare s'ebbe per falsa, ed erronea, quantunque reo d'omicidio con furto e cagion di furto, perchè detto avea, ch'egli all'ora, che s'intromise nella casa circa l'ore 4. di notte la luna luceva, locchè non si era verificato, quindi conchiuse: *dicta confessio erronea visa fuit, ut in hoc signo circumstantia non verificata.*

E' credibile finalmente, che l'Antonio si divise il tabacco co' suoi fratelli nella casa propria all'oscuro, e senza lume? E seguito il ripartimento, perchè non si domandò lo stesso Antonio, qual uso fece de' due sacchi, in qual luogo quelli ripose, a qual' uopo se ne servì, se a lui rimasero? Somiglievole domanda essendosi pretermessa, manifesta pruova della falsità si appresta: nel furto è nell'obbligo il Giudice procurare in ogni conto, che avverato resti l'uso fatto dal ladro d'ogni minima porzione della roba involata, perciò è egli astretto minutamente interrogare il reo, sebben confessò, *quid de pecunia, vel de rebus subreptis fecerit?* Mentre il conoscere se vera, o pur falsa la confession sia, da questo appuramento si regola nel giudicare, ed il tralasciarsi queste diligenze fa presumere essersi a bell' arte trascurato, e la confessione si riputa inefficace.

Non è da tralasciarsi, che inverosimile sia quello finalmente questo malventuroso asserisce della vendita del tabacco, che la suppone fatta ad una monaca del Monistero di S. Ruggiero nella seguente mattina di Domenica; ed è pur credibile, che carcerato il giorno antecedente per causa del furto del tabacco, avesse poi la mattina seguente ardito venderlo liberamente a grana quattro la libbra in quell'istesso Monistero, da cui Vito la Rosa la mattina del sabato avealo per conto del gobbo comprato? Quest'atto solo non da altri può credersi che praticar si potea, se non se da chi fosse privo d'ogni ragione, e discorso, perchè confermava la voce insorta, ch'egli, e i suoi fratelli il furto avessero commesso, ciocchè da lui certa-

men-

mente nascondere si procurava. Quindi è, che giustamente da me s'è formalmente rievocata la pretesa confessione di lui, com'erronea, falsa, inverisimile, e sfornita della verità, che doveasi da voi, venerato Signor Marchese principalmente indagare, tale essendo l'obbligo d'onesto, e giusto Giudice, quale ogn'un fa, che voi siete. *Debet bonus, & circumpectus Judex* (v' avverte il dottissimo Bartolommeo Bertazzolo (1)) *in quantum potest rei confessionem verificare, maxime quaerendo de causa; quae motus fuit confitens ad delinquendum, de armis, loco, tempore, & similibus.*

DELLA DEPO-
SIZIONE DI
GIOSEPPE O-
STUNI.

Se la deposizione del povero Antonio si è da me manifestata per inefficace a qualificarlo reo confesso dell'esagerato furto in strada pubblica, con più fondamento io spero dimostrarvi, che molto meno merita l'infame divisa di perverlo-rubator di cammiuo il compassionevole Giuseppe, che ingiustamente dall'ecclesiastico asilo strappato, con irregolare sentenza indegno di tal beneficio dichiarossi, conciossiachè dalla sua deposizione si ha, *cb' è non vide, ne s'unì co' suoi fratelli Saverio, ed Antonio nè prima, nè nell'atto, che l'infinto furto si vuole commesso, anzi che per tutto quel tempo, che colli suoi fratelli fu in arresto in casa del Governatore di nulla fu reso consapevole, ma solamente nella seguente notte dopo scarcerato unitosi con costoro, e col Cilla in Casa d'Antonio li fu fatta la confidenza del tabacco, che s'avean preso il Sabato antecedente nella contrada di S. Antonio Abbate volontariamente lor consegnato da Ruggiero Raino mediante il regalo di carlini quattro, e che l'avevano nascosto sotto il gruppo delle sarnenta nel Casino di Parrillis, per lo che allora concertarono d'ivi unitamente portarsi affm di prenderselo, e farsene tra di essi la divisione: Che a quest'effetto discesero da quell'istesse mura dall'Antonio nella sua deposizione indicate, e che gionni unitamente al Casino ad essi loro fu reso dal Custode preceden-*

re

(1) Conf. Crim. 29. n. 6.

in ricerca, e lo trasportarono in Barletta, ivi introducendosi nella stessa maniera, ch' Antonio designò, in casa del quale fattasene la divisione, n' ebbe in porzione libbre trenta, che nel giorno seguente di Domenica vendè ad una monaca, di cui ne ignorava il nome, e cognome a grana quattro la libbra, ma perchè cresceva la voce ch' egli, e i suoi fratelli al Gobbo rubato l'avessero, stimò anch'egli co' suoi fratelli medesimi mettersi al sicuro nella Chiesa del S. Sepolcro di Barletta.

Se così l'infelicè Gioseppe il fatto vi raccontò, se in cotai guisa si vede negli atti la sua deposizione registrata, può ella giammai anche per poco meritare la divisa di confessione, e confessione spontanea del delitto, ovvero di confessione qualificata? Mai nò, perchè costui fu di tutto negativo, e solamente depose la partecipazione del tabacco, non come rubato in strada pubblica, ma come consegnato volontariamente a suoi fratelli da Ruggiero Raino, cui diedero quattro carlini. Ingiustissima dunque dev'io chiamare la rubrica, ch'a costui s'è caricata di molesto rubator di pubblico cammino, delitto, che giammai ardì d'imprendere, e di cui e'non fu nè conscio, nè colpevole. Potrete voi dunque, Signore, contro questo disgraziato praticare il rigore delle nostre leggi Statutarie giustamente contro gli pubblici grassatori stabilite, e promulgate? Con costui io dico, ch' unquemai seppe, ch' a suoi Fratelli il tabacco era passato coll'enorme qualità di ladronuccio in pubblica via, come col vostro processo si pretende? Non altrimenti sarebbe la colpa del povero innocente Gioseppe, che d'aver partecipato, quando vera fosse la sua assertiva, del tabacco truffato da' suoi Fratelli, perchè invitati da Ruggiero Raino: partecipazione di così lieve momento che non giunge il valore all'angustale: Sento quindi ribrezzo, ed orrore (concedetemi, Signore, che sinceramente il dica) dal vedere, che per trascorso cotanto leggiero avete fin'ora praticato con costui, e tuttavia usar volete la straordinaria maniera di procedere colla potestà militare, e *per horas*, e che

se gli minacci a tutto sforzo di farli perdere infelicitamente la vita per mano di crudo, e spietato carnefice. Lungi ah! lungi fian da lui, mio Signore, così tristi, e funesti augurj, fate, io vi priego, mostra a prò di quest'innocente, di quella giustizia, ch'a tanti compartite, e ricordatevi pel colmo della difesa di costui, che la sua narrativa in quello, ch'uniformasi al detto d'Antonio per l'intromissione, e divisione del tabacco, patisce quell'istesse gravissime inverisimilitudini, che per la deposizione di Antonio largamente v' ho additate, e queste vi devono render certissimo, che la pretesa partecipazione del tabacco da lui confessatavi sia falsa, erronea, impossibile, e dell'intutto inverisimile: consideranza, la quale spinger dee l'animo vostro a renderlo immune da ogni, e qualunque pena, sebben mite e leggiera.

E tempo ormai, che si metta in squittinio la deposizione di Saverio, giacchè per i suoi Fratelli Gioseppe, ed Antonio credo avervi supplicato abbastanza.

DELLA PRE-
TESA CONFES-
SIONE DI SA-
VERIO OSTU-
NI, LA QUALE
SI ADDITA PER
ERRONEA E
FALSA.

Fu quegli esaminato nel giorno due del corrente mese e si pretende aver detto nel suo costituito, *che nel mentre la detta giornata di Sabato del mese d'Agosto festivo dell'Apostolo S. Bartolommo, trattenevasi di unita con Antonio, e Gioseppe suoi Fratelli nella pubblica piazza della Città di Barletta, e propriamente innanzi alla bottega del Caffè di Pettinelli, ivi sovraggiunti furono da Vito la Rosa, che a se in disparte chiamò Antonio e Gioseppe, colli quali cominciò a ragionare con segretezza, ed avvicinatosi il Saverio gli confidarono, che esso la Rosa portato avea certo tabacco comprato per conto del Gobbo suo conoscente per prima, dalle Monache di S. Ruggiero per ducati dieci, e mezzo, nell'osteria del Celso sita fuori la porta della Croce, e che tra essoloro eran rimasti in concerto d'uscirli avanti nella pubblica strada, rubarcelo, e dargli porzione: che nel sentire cosa proposta acconsentì al designato furto. Quindi separatasi esse tre fratelli dal Vito la Rosa, unitamente uscirono fuori la porta suddetta, ove s'incontrarono con un forastiere, che cognito loro non era per nome, e cognome, ma che professò di esser*

esser Solofrano: ch' a questi impose esso Saverio di star alla vedetta, ed osservare quando il Gobbo usciva dalla detta osteria per dargli l'avviso: che accettò l'incarico il Solofrano, il quale per ciò si pose in atto di spiare, ed egli con i fratelli situaronsi più entro alla porta suddetta, quindi annojarosi per la lunga dimora il nomato Solofrano, abbandonò l'incarico datoli, e ritirossi dentro l'abitato; or vedendo esso Saverio di non aver alcun riscontro, di belnuovo concertò con gl'altri due suoi fratelli di essere nella contrada di S. Antonio Abbate, ch'è mezzo miglio distante della Città, ed ivi attendere il Gobbo, che non per altra strada poteasi per la sua patria avviare, per toglierli il tabacco: che disgiuntamente si drizzarono al designato luogo, ove fermaronsi per attendere l'opportunità del passaggio: che in fatti verso l'ora 19. si presentò loro Ruggiero Raino suo conoscente, il quale per colà passava con un carico di gallette, sovra delle quali portava distesa una cappa di panno bianchino: che spinto dalla curiosità Antonio suo fratello, se l'avvicinò, e le fece la domanda per dove drizzasse il suo cammino, e quali cose portasse: che avendoli a tal domanda risposto il Raino d'andare verso Canosa, egli l'Antonio l'alzò la cappa, e vedendo li due sacchetti, gli domandò di che eran pieni: replicogli, che ivi stavan riposte libbre cento tabacco in polvere, le quali eran del Gobbo: ce lo richiese, e volontariamente il Raino ambedue i sacchi loro consegnò, onde per rincompenzarlo, li regalarono carlini quattro in un pezzo di grana dodici argento, ed il rimanente in rame, dopo di che, di detti due sacchi uno si ne recò sul dosso esso Saverio, e l'altro Antonio, ed uniti con Giuseppe s'avviarono per dentro la vigna di Carmela dell'Oglia.

Fermiamci di grazia un poco a ponderare quest'affertive, che si vogliono profferite da Saverio Ostuni. In quel brevissimo spazio di tempo che m' avete permesso per riconoscere il processo, avendo impiegato la mia attenzione, non m'è riuscito di rincontrar' avverata in menoma parte alcuna delle cose dal Saverio confessate, nè mi si è presentata pruova di sorta veruna, che persuader mi potesse

d'essere il fatto accaduto, com' egli se l'ave infinto, conciossiacofachè tutto il tessuto è un gruppo a caso formato di varj inconcludenti, ed ideati fatti. Ed in vero, ov'è la pruova del ragionamento, che asserisce esser passato tra li due suoi fratelli con il Vito la Rosa, dell'incitamento di quelli a rubare, e del concerto per eseguirlo? Non vi è alcun testimone, che l'abbi veduto, ovvero inteso ragionare, ne si ha che detto la Rosa in sua presenza avesse parlato, ma il tutto da detti fratelli soltanto finge essersi riferito; anzi per lo contrario vi sono de' motivi, che m'inducono a credere d'esserli tra loro di tutt'altro, che del furto del tabacco ragionato.

Domandato Antonio nel suo costituito, *se nel dì venticinque Agosto avesse assieme con altri tenuto qualche discorso con Vito la Rosa di Monopoli, e se conoscevalo?* Con prontezza rispose *di ben conoscerlo, e che in detto dì verso l'ore 14 ragionò col medesimo in occasione di cercarli grana dodici, che doveali per la gabella del pesce, per cui faceva l'esattore, senza che vi fossero altre persone.*

Giuseppe Ostuni allo stesso'nterogatorio rispose: *che conosceva Vito la Rosa, e nella descritta mattina lo ritrovò parlando con Antonio suo fratello innanzi la cantina di D. Antonio Sciati, ed in vederlo lo ricercò dove andava; ed che rispose esso Giuseppe, che comprar dovea certe funicelle per Francesco Saverio il Faggiano, nè altro li disse.*

Con queste due deposizioni s'accoppia quello che anco disse Vito la Rosa, il quale siccome confessa tutto il trattato, e compra del tabacco, così nettamente dice, *che discorse con Antonio per le grana 12., che dovea dare al daziere del pesce.*

E' dunque vero, che Vito la Rosa in quel dì parlò con i fratelli d'Ostuni, perchè tutti ci convengono, ma è falso altresì, che la notizia dato avesse a' medesimi del tabacco comprato per conto del Gobbo, e che insinuasse il furto, o lo concertasse, convenendone la partecipazione dopo che si sarebbe eseguito. Conciossiacofachè, e' l'luogo, ed

ed il tempo in cui si vuole l'abboccamento accaduto non eran propri per insinuare, eccitare, ed appuntare un gravissimo misfatto, qual era il furto, che dovea eseguirsi in violando la sicurezza del pubblico cammino. E' noto bastevolmente ad'ognuno ciocchè han scritte i nostri DD., che nel luogo pubblico non presumesi, che ordir si possa l'esecuzione de' gravissimi delitti, perlocchè il parlar ivi anche in segreto allontana ogni sospetto, che qualche reato si concertasse; tanto che Egidio Bossio (1) stimò, che forsennato era chiunque il contrario cercasse di sostenere: *Stultum enim esset rem tam magni momenti palam agere, & mandatum, quod in cubiculo dari potest, in platea committere.* Opinione, che viene seguitata da molti Scrittori, che dal Centolino (2) largamente si adducono.

Niun giovamento può pertanto averfi dalla deposizione dell'Oste Ruggiero Grieco, che va dicendo, *come portarosi in dritto di verso l'ora di mezzo giorno a comprare un poco di vino per sua bisogna nella cantina di D. Antonio Sciotti; si accorse, e vide, che avanti quella Vito la Rosa con segretezza ragionava colli tre fratelli d'Ostuni, li quali per essere uomini diffamati e sempre immersi in cattive azioni, andò a credere, che la Rosa colli medesimi concertasse qualche tradimento contro il Nastasia, quindi ritornato nell'osteria immediatamente confidò a costui l'unione, e discorso, che avea veduto, ed giudizio, che erasi da lui formato.* Somiglievole giudizio fu sicuramente falso, ed erroneo, e non in altri concepirsi potea, che nella sola idea dell'oste, poichè non negandosi da principali l'abboccamento col Vito la Rosa, e la vera cagione per altro adducendone, crolla da se il giudicar dell'oste, e di niun momento riputar si dee: E' massima indubitata, che i testimoni, li quali in tal forma depongono, sono immeritevoli di qualunque sebben leggiera credenza, conciossiacosachè non è il solo Vito della Rosa, che portasi con-

(1) *In tit. de inditiis, & considerat. ante torturam..*

(2) *Addit. ad Farinac. conf. 102.*

confapevole della compra del tabacco , e della consegna fattane dal Gobbo , giacchè dall'istesso informativo fiscale rilevasi , che pervenuto appena il Nastasia nell' osteria del Celso il martedì 21. Agolto , spiegò la sua intenzione a' vaticali , che colà si ritrovavano facendone signatamente la confidenza a Ruggiero Grieco , e sua Moglie Mattia Pepe , ed alla presenza di costoro si ricevè il tabacco . Se dunque la compra , e la consegna erano generalmente note a molti , e diversi della Città di Barletta , in qual maniera può reggere il giudizio dell'oste , che in quel punto , innanzi al luogo ove vendesi il vino di D. Antonio Sciotti , si fusse il tradimento concertato ? Con ciò credo aver dato un picciolo saggio del poco appoggio , che deve farsi sulla deposizione di Ruggiero Grieco , riserbandomi in appresso di più distintamente trattare della fede , che dar dovrete all' altre sue assertive a bella posta inventate .

Profeguendo intanto a riferire le inverisimilitudini , e falsità deposte da Saverio Ostuni dico : come può scusarsi quella , che tra tant'altre nasce dall'aver trascelto per la spia al fortir del Gobbo il Solofrano a caso incontrato , di cui ignorava il nome , e cognome ? E pur credibile , che dovendo il Saverio commettere un sì grave misfatto avesse destinato per spia un forestiere , del quale non sapea il nome , e cognome , compromettendosi , che costui potesse il segreto serbarli , ed avesse in ogni evento taciuta la persona , da cui l' incombenza eralesi data ? In simili casi sceglionsi comunemente coloro , co' quali o si ha una grandissima amista , ovvero un fisica speriienza di esser stati in altre simili , o pur diverse contingenze fedeli , e leali .

Ma , Signore , il vostro medesimo processo vi manifesta , che quanto asserisce il Saverio sia falso e non mai avvenuto , imperciocchè non vedesi nè esaminato , nè interrogato tra tanti testimoni il Solofrano , che Gennaro di Lauro appellasi . Per contrario si ha , che da Barletta accompagnato con gli altri testimoni in questa Città d' Andria d' ordine vostro portossi , e quivi fu per qualche tempo a tal uopo trattenuto : ma perchè la costui de-

po-

posizione ricusata non si fusse io negli atti registrato nel veggio. Si fa apparire, è vero, da una lettera diretta al Governadore di detta Città di Barletta la sua fuga per supplicarsi ad una tal mancanza e con quella se l'impone di rimettere attestato dell' Università dell' assenza di colui. Ma questo a credere mio non distrugge l'argomento propositovi. Non ammette dubbio veruno, che l' esame di Gennaro di Lauro più degli altri facea di mestier, che senza perdita di tempo voi ricevestivo, conciossiacòsachè da ciò che detto avrebbe, sarebbesi effettivamente appurato, se veramente eravi stata la ventilata premeditazione a commettere il latroneccio, e la confessione del Saverio all' ora ben potessi dire avverata in tutte le sue principali circostanze. Era del vostro peso, venerato Signor Prefide, tutte le circostanze nella deposizione di Saverio registrate pria d'ogni altro verificare, affin di conoscere, se cotesto preteso reo il vero vi dicesse, scrivendo Mariano Soccino (1): *Bene investigent omnes qualitates, & circumstantias delicti confessi, ad hoc, ut cognoscant, si reus confessus est veritatem.* Coticchè il Bruno (2) soggiugne -- *Judicem non posse prosequi in causa, nec devenire in condemnationem, nisi prius verificatis omnibus qualitatibus in confessione patratas, & vidi plures in confessione non verificata, injuste, & male, vel servitia Officium condemnatos.*

Tutti gli altri testimonj, li quali erano d' inferior carato del Lauro avete con somma diligenza esaminato, e quella del Lauro avete poi ommessa, quella ch' era cotanto necessaria, ed indispensabile? Mi si risponde, che fuggì, ma donde cotesta fuga l'origin sua avesse, senza ch' io lo dicessi, ve l' affermano i nostri Dottori, i quali con somma avvedutezza scrissero, che qualora per pruova di qualche misfatto, o di taluna circostanza grave additasi un testimonio, se questo dal Giudice interrogato negasse, o pure

(1) *In cap. qualiter, & quando de accusat.*

(2) *Prat. de inditiis, & tortur, quest. n. 13.*

pure non si riscontrasse esaminato, e costa, che' sia tra vivi, nè veruna dimostrazione vi sia di affettato impedimento dall' inquisito apprestato, presumesi di già dal Giudice esaminato, e perchè non abbia deposto concordando con colui, che l'ha indicato, siasi per ciò tralasciato di registrare il suo detto, quindi si riputa per falso tutto ciò che l'altro ave asserito. Lungo Catalogo di autorità potrei quì tessere, se'l vorrei, ma in grazia della brevità mi contenterò d' esponervi l'autorità del Criminalista Giammaria Vermigliolo (1) il quale così ragiona. *Tum quia testis iste præter exceptiones, quas patitur relatas in factis, affirmat, se eadem verba, quæ ut præfertur, asseruit, D. Vincentiam protulisse, communicasse duobus Fabris lignariis, alterius nomen, & habitationem significans, & asserens nomen alterius ab eodem sciri posse, & tamen neuter ex eis fuit examinatus, prout tamquam vivus examinari debebat, & præcipue, cum non sit verisimile, quod ubi vera fuissent, quæ asseruit, potius istis, quam habentibus interesse ad delictum obviandum communicare voluisset: siquidem eadem in hoc est ratio, ex qua testis fides non solum diminuitur, sed omnis tollitur, quando testis dicit aliquid audivisse ab eis qui vivunt, examinari possunt, & tamen non examinantur ut per Farinac de Testib. q. 69. n. 92.*

In conferma di che fa di mestieri rifletterli all'insegnamento di Baldassarre de Angelis (2) il quale scrisse, che se un testimone citato dal Giudice a ripetere la deposizione già fatta se ne fuggisse senza causa procurata per parte dell'inquisito, si presume falsa l'antecedente deposizione, e ne surge dalla fuga grave argomento dell'innocenza dell' incolpato, *quod si testis citatus, (sono le sue parole) ut se reperat, & arripuerit fugam, præsumitur falsus, & est maxima præsumptio innocentie accusati, sive inquisiti, allegavi in quadam causa*

(1) Conf. 61. n. 15. & 16.

(2) Addit ad Foller. in rub. & deponum repetantur testes Carpozov. n. 4.

in M. C. V. Et fecit mihi honorem magnum, Et observa tu Advocate Criminalista, qui defendis pauperes inquisitos.

Il vigore di total argomento forza non perde da quel, che si vede negli atti dedotto, acciò rimanesse in qualche maniera appurata la riferita sostanziale circostanza da questo miserabile erroneamente espressa; imperciocchè la relazione del Regio Governatore di Barletta (*) distrugge affatto il racconto di Saverio. E' vi scrisse allora che gli richiedeste gli tre carcerati, che tenutasi da lui notizia della voce sparsa del furto, per appurare la verità, oprò le diligenze colle quali li riuscì sapere, che un giovane di Solofra, che nominavasi Gennaro di Lauro potea qualche lume apprestargli, se lo chiamò, e depose, che uno per nome pazziariello nel giorno di Sabato 25. Agosto rincontratolo nella porta della Croce l'impose, che avvertisse, se dall'osteria del Celso usciva un' uomo, che in testa tenea una berretta, seu coppola rossa, e conducea un cavallo, o un somarro a cagion, che suo fratello dovea carcerarlo: ch' eseguì l'incombenza, aspettò un' ora in circa, ed offerend' uscire dall'osteria la persona colla designata coppola, ed un cavallo, ne avvisò colui, che l'avea incombenzato, il quale li diede appressò fuori la porta con sollecitudine, e di là ritornato gli disse, che quell' uomo, che l'avea indicato non era colui, che doveasi carcerare, perciò rimase, e lagnoffi con un' uomo di Molfetta ivi presente, che il pazziariello non l'avea riconosciuto per la spia fattali: che trattanto si avviò egli, e' l' Molfettese per la strada di Canosa, ove incontrarono due forestieri, uno de' quali conducea un cavallo, e l'altro un' asino, e quest' ultimo era per lo appunto il Gobbo, che piangeva, e querelevasi del furto partito in duc. 5. e 140. libbre di tabacco senz'averli detto il come, e da chi; Per le quali cose stimò chiamare il Saverio Ostuni, alias pazziariello cogli altri suoi fratelli, acciò il Solofrano loro riconoscesse; in fatti soltanto riconobbe il Saverio, e disse,

H

che

che da lui l'incombenza della spia l'era stata data, e siccome non l'era stato permesso di ritrarne altro di positivo del fatto, così avea stimato licenziare detti tre fratelli d'Ostuni.

Se in questa guisa riferi il Governadore d'esser'andata la bisogna, non fu dunque vero, che i fratelli d'Ostuni nella maniera, che portasi, incaricarono il Solofrano di star alla veletta per osservare se il Gobbo sortiva dall'osteria del Celso; ed è falso quanto soggiunge dell'annojamento di costui, che l'obbligo ad abbandonare l'esercizio del nobil mestiere, e ritirarsi dentro la Città di Barletta, senzacchè da lui, e da suoi fratelli si fosse veduto; mentre l'incarico lo diede il solo Saverio alias *pazziariello* senza l'unione degli'altri fratelli, nè fu per rintracciare quando metteva fuori il piè dall'osteria il Gobbo con il tabacco, ma bensì l'altra persona, che conduceva un'asino, ed un cavallo, ed avea in testa la coppola *sen* biretta rossa, e l'esprime la cagione per doverfi cioè doverfi carcerare da suo fratello. E' falso, che annojato entrossene il Solofrano dall'istessa porta della Croce, senza che da essi fratelli si fosse veduto, atteso siccome innanzi al Governadore si avverò, adempi al suo incarico, vide l'uscita del forastiere designatoli, ne diede l'avviso al Saverio, che andò a riconoscerlo, e nel ritorno spiegossi, che non era quello, che ricercava. Non vi è dunque connessione veruna tra l'asserito dal Saverio con ciò che al Governadore disse immediatamente domandato il Solofrano Gennaro di Lauro, anzi dalle particolarità, che da questi al Governadore si spiegarono, l'invenzione di quanto asserisce Saverio manifestamente si chiarisce: rimane quindi sempre più confermato, che in questa causa veramente più che in ogn'altra si fa luogo alla sovraindicata presunzione, che il testimone, il quale si traslascia di esaminare allorchè chiamato senza impedimento apprestato da banda di quei, che si procurano inquisire, presumesi inteso dal Giudice, e che il contrario deposto avesse, e per una tal ragione non siasi la deposizione di lui difesa, e posta negl'atti.

Nè

Nè bastevoli sono a distruggere ciocchè riferì il Governatore nella sua relazione le deposizioni del Mastrodatti, Gioseppe del Vecchio, e de' cinque birri, che nel presente processo si osservano in qualità di testimonj ricevuti, li quali avanzaronsi ad affermare, che Gennaro di Lauro depose al Governatore non già quanto costui nella sua relazione v' espone, ben vero ciocchè ritrovasi descritto nella diposizion di Saverio. Ma vaglia il vero, qual fede merita l'assertiva d' un Mastrodatti, che dalla stessa sua deposizione si vede colpevole nell' aver in qualche maniera consigliati, e protetti i pretesi rei con riceverli in sua casa dalla Chiesa, ov' erano rifuggiati? Qual credenza potrete voi dare al detto di cinque vilissimi birri, li quali giammai si presumono potenti al Giudice, allorchè i testimonj si domandano, o i rei s' esaminano a confronto della relazione d' un Regio Governatore della qualità di D. Gioseppe Mazza? Al Governatore, che riferisce quello ch' in sua presenza è avvenuto, ogni ragione vuole, che devesi ogni credenza accordare; quindi, par, che sia ormai tempo di conchiudere, che falso sia ciocchè confessa Saverio Ostuni per riguardo al concerto di commettere il furto, poicchè nè l' incitamento, nè l' allocuzione segreta avuta con Vito la Rosa, e molto meno l' essersi trascelto per spia il Solofrano per avvisare l' uscita del Gobbo dall' osteria del Celso restano provate, nè dimostrate.

Non devo per altro trascurare di dirvi un' altra particolarità singolare, che da me s' è osservata in questa deposizione. Tutte le azioni, che si mettono in bocca di Saverio Ostuni, o sian parole, o sian fatti, si vogliono eseguite in un' istesso tempo da tutti e tre i fratelli, e questo a creder mio altro non è, che voler involgere tutti e tre questi miserabili come ugualmente rei, e consententi nel misfatto: cosa in vero, che ha dell' inverisimile, e sembra non ancora intesa, nè veduta. Più, nella relazione, che a voi fece Michelangelo Vercilli, con cui foste ragguagliato

del furto del tabacco , e de' ducati cinque riferì , „ che
 „ giunto cotal misfatto a notizia di quella Regia Corte
 „ per indizj avuti da un tal Gennaro di Lauro di Solofra,
 „ erasi dalla medesima proceduto alla carcerazione di due
 „ fratelli di cognome d'Ostuni , *alias Pazziariello* , e di un
 „ altra persona , da quali il Lauro era stato posto per
 „ spia fuori la porta di detta Città „ . Questa terza persona,
 „ che si dice aggiunta a' due fratelli d'Ostuni , più non si
 „ ritrova , nè si fa chi sia , e riscontrasi per altro il reato
 „ posto steramente indosso a tutti e tre questi meschini .

Non fa di mestieri , ch'io vi travagli ulteriormente per appa-
 „ lesare il rimanente della narrativa di Saverio Ostuni per
 „ inverisimile , e falsa , avvegnachè vedendosi da lui raccontate
 „ quell'istesse cose „ con la medesima tessitura , che di bocca
 „ agli altri fratelli diconsi uscite , quell'istesse riflessioni per tanto
 „ da me umiliatevi per le deposizioni di Giuseppe , e d'Antonio
 „ sono bastevoli per confermarne la falsità . Mi resta ben
 „ vero da aggiungervi , che dal Saverio si dice , „ che i sac-
 „ „ chi del tabacco rimasero in poter di Antonio suo fratel-
 „ „ lo , „ da chi non si procurò d'avverare dove fossero , ed
 „ a qual uso se ne avvalessè . Come anche „ che la mattina
 „ seguente di Domenica portossi a vendere il tabacco spettatoli
 „ in porzione ad una religiosa del Venerabil Monistero di S.
 „ Chiara della Città di Barletta sua paesana , e conoscen-
 „ „ te per nome Suor Maria Saveria Santa per grana cin-
 „ „ que la libbra , e ne lucrò carlini 18. „ Dovevate perciò
 „ voi , designarvi già certa la persona , che la compra ne
 „ fece , procurare in tutt'i modi d'avverarlo , col diligenziare
 „ almeno , se in quel Monistero vi era la descritta re-
 „ „ ligiosa , la qual cosa non era impraticabile , e benissimo
 „ potevate avverarla con far riconoscere , ed osservare il rol-
 „ „ lo delle Monache , che nel libro della gabbella della fa-
 „ „ rina della Città di Barletta sono registrate . Resta dun-
 „ „ que non verificata nelle sue parti questa confessione ;
 „ quindi non può ella cagionar danno a chi la profferì ,
 „ e molto meno alli due fratelli , che ingiustamente si veg-
 „ „ gonò

sono in essa nominati.

Restringendo per tanto le tre deposizioni de' pretesi colpevoli dico, che l'Antonio non confessò il furto nella maniera, che si porta descritta in rubrica, non disse gl'asseriti maltrattamenti, che s' inventarono inferiti a Ruggiero Raimo, ed al Donato Nastasia, nè affermò, che da dentro le bifaccie si fossero involti i dusati cinque. Il Saverio erroneamente s' inventò il concerto, e l' incombenza della spia che s' è dimostrata non verificata, e' il tabacco, disse, che volontariamente ee l' esibì il Raimo nella maniera divisa; non maltrattò, non atterrì, nè violentò alcuno de' due, che si dicono rubati, e non si pruova, nè si dimostra, che erano armati, o soliti fossero di condur ferro armature da fuoco: non rivoltò le bifacce, ch'erano sopra l'asino del Gobbo, nè veruna menzione ha fatto delli dusati cinque. Nella sua deposizione soltanto si vede nominato il Gioseppe, al quale si carica di averlo associato, siccom' egli solo asserisce, ma che giunti al casino di Parrillis l' abbandonò, nè assistè al nascondimento del tabacco, benvero si rimase in un giardino, senza descriverne la lontananza, separato da' fratelli. Gioseppe poi nega affatto il furto, e solo confessa, che fu partecipe di libbre trenta di tabacco, che se gli confidò truffato al Nastasia ad istigazione di Ruggiero Raimo. Tra tante contrarietà, che fralle tre deposizioni de' fratelli si riscontrano, potrete voi, Signor, senza potestà, e giurisdizione venire al di loro castigo, quando le leggi tutte vi fan forte, ed efficace resistenza? Oibè, siete voi abbastanza giusto da non poterlo io temere. Han molto fin' ora questi infelici sofferto d'ignominia, e timori, non per altro, se non perchè l'innocenza loro era in notte oscura, ma presentemente che in chiaro giorno posse si sono le loro asserite confessioni, e dimostratele per erronee, nulle, e false, ogni giustizia richiede, che alla libertà, ed all' onore sian essi restituiti, siccome da Voi fermamente lo spero. Vi prego, che con maggior lustro l'innocenza di questi disavventurati si farebbe appalesare, se il loro mal destino non profulgasse.

guisse in turbarla : Avrei al certo posta in aperto la coartata del luogo, e del tempo dal Giuseppe allegata, non meno nella sua pretesa deposizione, che negli articoli a difesa minutamente spiegata, e con ciò quella, che diceva confessione del Saverio nel vero suo aspetto falsa dell' intutto riconosciuta si farebbe, se tutti i testimonj a difesa esaminati si fossero. Io non so per quale acerbo caso, dativi in nota otto testimonj perchè deponessero di quella, alcuni si vedono registrati colla negativa, due ammessi affatto con la scusa di non ritrovarsi in Barletta, nè sapere ove dimorino, ed il solo Vincenzo Scottino loggesi, che abbia deposto, che nel mese di Agosto in un giorno precisamente non individuato scaricò con Giuseppe Ostuni dieci sacchi di carboni nella piazza, e senza spiegare per quante ore di tempo in tal fatica s'impiegarono, soggiugne che dopo quella si divisero. Da somiglievole barlume già si scorge, che il povero Giuseppe Ostuni nell' addurre la coartata, che in altro luogo dimorava in tempo si voleva il supposto fatto avvenuto, non disse il falso, e molto meno sua idea pose in campo per isfuggire il delitto, che si procurava attribuirgli, ma fermossi in cose sostitenti, ed innegabili. Che poi la disgrazia ha prodotto, che i testimonj dal modo straordinario sorpresi, ed avviliti abbino racciato ciò ch' era ben noto, non perciò devonsi non tenersi conto dell' allegata difesa, la quale farebbe stata ben compiuta, se l' altri due testimonj dati nella nota, e registrati nella citazione si fossero interrogati. Questa omissione a patto alcuno non giustificata, induce la presunzione, che si sono trascurati, affinchè il vero tra le tenebre rimanesse; ed infatti siamo anche permesso di riflettere per trionfo del vero, qual verità poteasi sperare, che detto avessero gli testimonj Vincenzo Scottino, Francesco Scommegna, Ruggiero Resta, Rosa dell' Oglio *alias* Querrariello, Ruggiero Cazzatella, e Francesco di Lionardo, se sorpresi furono dal nuovo, e non ancora usato interrogatorio: in qual
con-

~~Domanda~~ *Domanda questa* pur troppo impertinente, e diretta solo a prender l'armi dalla banda de' rei, locchè è vietato, perchè dimostra a' testimonj essere il Giudice già contro di quei prevenuto, solichè in lodandoli farebbero stati riputati falsi, e mendaci. Perchè il Regio Fisco non ha il beneficio della ripulsa de' testimonj a difesa, dalla pratica de' nostri Tribunali se gli permette, pria d'interrogarsi sovra gl'articoli del suo, d'usare con essi alcune domande, le quali affatto noccar devono la causa dell'inquisizione, o direttamente opporsi all'articolate circostanze, o che riguardino il maggiormente gravarsi li pretosi inquisiti, per la ragione, che ne nascerebbe il toglierli la libertà d'opere per la giusta difesa: quindi è, che non devvi tener conto di quanto si ritrova registrato, che detto avessero i testimonj a difesa sovra interrogatorj non soliti, nè dalla pratica de' Tribunali al Regio Fisco accordati. Se questa novità contro male in danno di tre infelici ha prodotto, ogni dover richiede, che si abbi per provato, e dimostrata l'idea degli articoli a difesa per parte del povero Giuseppe giudicamente esposta, ed in sequela vieppiù false restino le affermative de' due suoi fratelli Saverio, ed Antonio.

Qui però mi sento ripigliare, che posso in disparte il valore delle confessioni, e deposizion loro, i tre fratelli d'Ostia mi sono convinti del furto delle libbre 140. di tabacco, e de' duc. 5., che accadde nel giorno 25. del mese d'Agosto dalle prove, ch'oltre le loro deposizioni ha il Fisco contro di essi acquistate. Questa sfuggita che vuolsi, rimboniti da pertutto, punto non m'atterrisce, e malto meno m'arresta dal sostenere con spirito pronto, e forte l'innocenza dell'inculpati, poichè se convinti si pretendono giusta il disposto delle leggi comuni, convizione affatto nel processo non riscontrasi.

Allorchè l'inculpato si dica convinto di quel delitto, di cui ritrovasi accusato, e deferito al Giudice, regolarmente richiedosi, ch'essendosi si ritrovino due testimonj pro-

fenti, concordi in tutte le circostanze, pregiati di buona opinione, e reputati d'illibata vita, cosicchè sieno d'ogni eccezion maggiori; e la ragione si è, che in trattandosi della vita, e dell'onore d'un uomo non si soddisfa la legge di qualsivogliano pruove, ma richiede, che sieno queste chiare più che la luce del giorno, la qual cosa non puol conseguirsi senza l'indispensabile dritto di due testimonj all'atto, e delitto presenti, per la vulgata regola. *In ore duorum, vel trium fit omne verbum* (1). Perciò affinchè Antonio, Saverio, e Giuseppe Oituni potessero dirsi convinti del furto suddetto, doveano negli atti esser registrati testimonj, che di veduta avessero riconosciuto il furto al Nastroia da loro commesso nel pubblico cammino, che da Bartetta in Garofa conduce. Ciochè non riconoscendosi dagli atti, posso con certezza perciò dire non aver luogo l'esagerata convizione.

Ma mi si soggiugne, che questa sorge dalla disposizione delle nostre leggi municipali, le quali per riparare alle ruberie, che nelle pubbliche vie commetteansi con gran pregiudizio della tranquillità de' cittadini, riflettendo appunto alle difficoltà incontravansi per lo castigo de' malfattori, privilegiarono le pruove, e comandarono che bastevoli fossero per convincere l'accusati, o deferiti, le deposizioni, de' principali dirubati, o ricattati: leggendosi nella più volte citata *Prax. XXX. de exulibus* al §. 20.: *Per superare la difficoltà della prova, volemo, che le deposizioni de' Principali dirubati, o ricattati, o di due testimonj, ancorchè fossero compagni di detti Principali, o socii criminis, vel in crimine, convalidarsi in tortura, pienamente convincano.*

Ma qual può petrete mai voi, Signore, per avventura ritrarre da sì fatto ragionare, che per ordine, e per giustizia non può adattarsi alla causa de' tre melchini fratelli d'Oituni? Ri-

(1.) *L. ubi numerus. l. 2. ff. de testibus. Cap. luteris, ubi glos. de testib. L. sciatis cuncti Cod. de probationibus.*

ne' termini della stessa Pram. XIX. de exilibus, oggi giorno la pruova privilegiata sufficiente non sia per la pena ordinaria di morte contro de' rei carcerati, e solo sostener si possa la straordinaria, ed avrei, in ciò dicendo, l' opinione a mio prò del dotta Maradei (1), che così scrisse: *Animadvertendum occurrit, quod dispositio hujus pragmaticæ 30. de exilibus in §. 7. 8. & 20. qua cavetur, ut contra committentes furto, & receptos sufficient ad convincendum depositiones principales dirubatorum, aut receptatorum, corroborato in tormentis, nec opus esse, ut testes de corpore delicti per existentiam, vel identitatem horum furto subtraherentur, sed fas esse constare de conquestu principalem iustis iudicibus de bona qualitate. Intelligenda erit verò ad infligendam penam extraordinariam, non autem ordinariam mortis, quemadmodum in terminis consensuali statuti privilegiantis probationem in crimine usuraria provisionem per testes singulares dependentes de proprio interesse iustitia administratis ex Covar. & Gutierrez animadvertit Reg. Matthæi contr. 40. n. 44. & 45.* Ma non essendo questi disgraziati meritevoli di pena vettura, ma stimo perciò fermarmi in avvalorare, siccome di leggeri il potrei, cioè ch'è il riferito non distinguibile Autore scrisse e sostiene. Le nostre suppliche in sollievo de' medesimi non son altri argomenti più forti, e maggiormente efficaci.

Nel presente processo non vi fanno le deposizioni di due principali dirubati dalla Prammatica richiesti per la convizione, e solo vedesi la deposizione di un principale, qual'è Donato Nastasia sovrannominato il Gobbo, e di un solo testimone, che si è Ruggiero Raine, mouvo per cui anche se a voi fosse permesso l' uso del privilegio della pruova, non potete affatto giovarvene, imperciocchè nel divisato §. 20. vogliono necessariamente le deposizioni de' principali dirubati, ovvero di due testimoni per convin-

(1) *Animadvert.* 388.

caso; quindi siccome due esser devono i testimonj, così due fa d' uopo, ch' anco siano i principali, altrimenti non s' adempirebbe allo spirito dello Statuto, il quale rigoroso, e contrario al Dritte comune essendo, non può estendersi al caso misto in quello non considerato, formandosi la prova col detto d' un principale, e d' un solo testimone, ciocchè ripugnarebbe alla comune sentenza de' nostri Giuristi, li quali han detto, che que' Statuti, che dispongono certa determinata forma da osservarsi nella prova d' un qualche delitto, debbano strettamente adempirsi, ne han luogo allora, che quella non corrisponde alle vere loro espressioni, e si compone da un misto di principale, e testimone non escogitato da Statuti sudetti. Così la discorrono l' Aldogrado (1), il Bardellone (2), e i Dottori tutti.

Se poi tanto il Nastasia, quanto il Raino li volessero tenere ambedue per principali dirubati, ciocchè per altro non può dirsi, pure i detti loro non farebbero nè pur' efficaci per indurre la convizione, osservati i precisi termini del medesimo Statuto; poichè prescindendo da quanto antecedentemente io dissi, che furono tutti e due ricevuti contro Giuseppe, ed Antonio, il Nastasia mediante il confronto, e l' Raino col giuramento in faccia loro in tempo, ch' eran nelle vostre carceri in luogo di Chiesa, senz' esserli poleia ripetiti dopo il decreto dell' esclusiva dall' istantanea locale, di modo che di niun valore il detto loro riputar si dee: è fuor di controversia, che così il Nastasia, come il Raino sono egualmente rei confessi di contrabbando di tabacco giusta le loro proprie deposizioni; sicchè oltre la qualità di principali offesi, e pel furto, e per l' uso de' maltrattamenti, ch' essi falsamente asseriscono, sono immediatamente criminosi, ed intorà in delitto, per cui in seguita de' bandi della M.

(1) Conf. 3. n. 28.

(2) Conf. 170.

del Re N. S., oltre la pena pecuniaria v'è stabilita la corporale di temporanea galea, quindi come confessi d'aver dolosamente contravvenuto alle leggi del loro Signore, e Padrone essendo essi delinquenti, vengono rispinti dal testimoniare in giudizio anco in que delitti, ne' quali la verità sia difficile poterli da altri mettere in chiaro, e ne meno si ammettono colla tortura, la quale sarebb' efficace a cancellare una macchia sola, ma non potrebbe purgare tutti i difetti, che in costoro vi sono (1).

Non crediate però, che per essersi da me fin' ora addotte coteste ragioni, per le quali forza di convizione non possano avere le deposizioni del Raino, e Nastasia, che principali dirubati si vogliono, vad' io ad approvare, o dar per vero ciocchè v'an essi narrato dell' avvenimento; conciossiachè l' esamina de' detti loro, e della favola concepitasi son in punto d' appalesarvela ora, ch' entrerò a dimostrarvi, che manca nella causa, di cui favello, il corpo del delitto, o sia l' *in genere* dell' inventato furto del tabacco, e de' ducati cinque, che si figura nella persona del Nastasia commesso.

**DEL DE-
LITTO IN
GENERE.**

Per gravi, ed enormi, o di minor peso che siano i misfatti, ne' quali il Giudice procede o per inquisizione, ovvero per accusa delle parti, che si credono ingiuriate, affin di compilarli la giudiziaria criminale inquisizione, e processo, per cui ne siegua condanna, pria d'ogn' altro è necessario, che rimanga indubitabilmente liquidato, che la scelleraggine siasi commessa: le leggi sono pur troppo ovvie, ed a tutti note, e la sinodale & è la legge *Cum aliter l. 6. item illud 24. ff. ad Senatus Consultum Syllanionum*; cosichè non ostante, che per dimostrasse il delitto speciale, sia permesso al Giudice di servirsi delle pruove imperfette congeturali, e presuntive, e d'arbi-

(1) *Farinat. qu. 62. n. 88. Menoch. de arbitrar. cap. 96. n. 6. O' 7. Vermigliol. conf. 433. n. 22.*

arbitrare gl' indizj, e le sempiene dimostrazioni; affitt d' imporre non per tanto la pena all' incolpato, nell' asfodare l' *in genere* aver deve la pruova certa, indubitata, e conchiudente (1).

E' vero altresì, che l' istessi Dottori distinguono que' delitti, che lasciano le vestiggia, e diconsi di fatto permanentemente, e quei che veruna traccia non restano, che di fatto transeunte tengono il nome; e siccome de' primi la certezza, che vien confermata coll' ocular' ispezione fa di mestieri, così ne' secondi basta la certezza morale, la quale si deduce dalle congetture verisimili, ovvero da altri probabili argomenti: ma in questi casi la sufficienza del corpo del delitto, che così dimostrasi, è soltanto efficace per inquisire, ed anche torturare l' incolpato; ma non già per condannarlo alla pena ordinaria (2), ed allora si può venire all' ordinaria pena, quando coll' *in genere* in tal maniera nel processo registrato, vi si accoppiasse la confessione dell' accusato, spontanea, nitida, chiara, invulnerabile, ed in tutte le sue parti avvera.

Dalla certezza di queste non controvertite massime della Giurisprudenza criminale deriva, che non essendovi la guida pruove, nè probabili argomenti, che l' asserito furto delle libbre cento quaranta di tabacco, e de' ducati 5. con l' intervento d' armatura di punta, e d' altri maltrattamenti siasi eseguito nella persona di Donato Nastasia nella pubblica strada, non so quindi persuadermi per qual dritto devono questi tre miserabili fratelli d' Ostuni soffrire così ingiusta persecuzione, per cui tutte le miserie pat, che sian dirette alla loro perdita infelice.

Per

(1) Beneditt. Carpoz. qu. 168. n. 6. O' 11. Farinat. de inquisit. qu. 2. n. 7. Cruse de indiz. p. 2. cap. 2. n. 8.

(2) Idem Farinat. loc. cit. nu. 15. Guaz. defens. 2. cap. 7. num. 4. O' alij panes Conciat. verb. furtum resoluta 11. num. 6.

Per lo preteso in genere del divisato furto tutta la prova, che nel processo si rincontra, restringesi nelle deposizioni di Ruggiero Grieco Olte, e Matua Pepe. Olte la sua moglie. Depone l' Olte la compra eseguita del tabacco da Donato Nastasia per mezzo di Viro la Rosa, che lo portò nella sua osteria, e dopo si condusse nella pubblica piazza verso l' ora di mezzo giorno per comprare il vino per suo uso dalla cantina di D. Antonin Sciotti, ed avvedutosi in tal' atto del segreto colloquio, che in quelle vicinanze faceasi tra il detto la Rosa colli fratelli d' Ostuni, uomini diffamati, e soliti ad essere immeresi in azioni cattive, credè, che concertassero qualche tradimento al Nastasia; per lo che stimò proprio avvertirelo nel ritorno, che all' osteria fece, e sebbene a costui novità non l' avesse cost' avviso cagionato, pure lo pregò di ritrouarli qualche comodo fiuro per lo trasporto del tabacco fino fuori le vigne del comune di Barletta: che a tal' effetto si pose egli a spiare avanti l' osteria affin di vedere se di colà passasse qualche persona di sua fidanza; in fatti se li fece innanzi Ruggiero Raino suo parente, che conducea un cavallo carico di galante, e giudicandolo opportuno, lo fermò, l' introdusse con il giumento da soma nel cortile, ed allettollo con invitarlo a bere del vino; indi li parlò di estrarre il tabacco: per cui se li promise ricognizione: che ripugnò sul principio il Raino di condiscenderne, ma alle sue proprie persuasioni, e di sua moglie s' indusse al trasporto propostogli, per cui si convenne darli grana quindici: cosicchè in due sacchetti di tela bianca caricollo sopra il cavallo, e lo coprì con una cappa vecchia di panno biancaccio, ed in quasi altre vide, che il Donato Nastasia ripose dentro alcune sue bisaccie, da una parte un mellone d' acqua, e dall' altra un mazzo di cipolla, certo pane, una berraccin piena di vino, e certa quantità di denaro d' argenteo della forma di circa ducati cinque avvolgendali in un pannolino bianco; e caricatole sopra il suo asino, fece pria istradare il Ruggiero Raino.

Raino per la volta di Canosa, ed e' s'incamini appresso in distanza di circa venti passi, come vide da fuori la porta dell'osteria, dove persistendo, dopo un ora scorsa in circa, offero' il suddetto Gobbo di ritorno tutto piangente, e mesto, che gli narro' il furro patito circa mezzo miglio distante dalli suddetti rubricati fratelli d'Ostuni, come desso l'avea Ruggiero Raino, cost delle cento quaranta libbre di tabacco, che delli ducati cinque, e che uno de' medesimi fratelli impagnato avea un coltello prima verso il Raino, e dopo in sua persona minacciandolo della vita, e dandoli un schiaffo, dopo di che il detto Raino avea il suo cammino profeguito per la Citta di Canosa, ed egli era in dietro ritornato per portarsi dalla Regia Corte a far istanza contro de' ladri, la qual cosa le fu da lui dissuasa, e la consiglio assieme colla moglie a ritirarsi nel suo paese. Si uniforma nell'attestar l'istesse cose Maria Pepe sua moglie.

Da me con fondamento si crede che attendue questi degni soggetti v'abbino depost il falso, poiche' la restituz de' detti loro d'altro non e' composto, se non se di strane inverisimilitudini, e fantastiche illusioni, le quali non costituiscono verum grado di prova.

La maniera, colla quale essi narrano d'esserli il tabacco comprato, e caricato sovra il cavallo, che Ruggiero Raino conducea e' dell'incerto inetta, e non dimostra l'esattiva quantita, e qualita di quello: lo dicono riposto in facchetti di tela bianca, ma non dinotano, se cio fosse seguito nella lor presenza, siccome era necessario per conoscersi la vera identita, la quale raggiravasi al vederli, e effettivamente il tabacco in contrabbando ne' facchetti avvolto, e riposto si fusse, o pure d'altra cosa indifferente fossero pieni.

Di maggior insuffistenza si e' quello, che aggiungono dicendo, che nell'atto Ruggiero Grieco era tutt'intento a sovrapporre li facchi sul cavallo assieme con Ruggiero Raino vicino, che Donato Nitala ripose dentro alcune bisac-

ce un mellone d' acqua da una parte ; e dall' altra un mazzo di cipolle , certo pane , una borraccia piena di vino , e certa quantità di danaro d' argento della somma di circa ducati cinque , che ravvolse in un falsoletto di tela bianca . D' onde però l' avesse cotal danaro cavato fuori pria di riponerlo avvolto nel pannolino , non l' additano , ne si la se veramente presso di lui vi era ; ma il come distinsero , che la somma ascendea a ducati cinque , e di qual moneta fosse , affatto non si osserva , che ne abbiano detto la menoma parola . Chi non ravvisa da questo metodo tenuto nel deponersi l' esistenza del danaro , che sia una bella favola inventata dall' istesso Nastasia , e dall' oste , che aspira alla perdita totale di questi miseri sventurati fratelli : L' esistenza della cosa rubata , pria che il furto siegua , fa di mestieri che si pruovi individualmente , e che si additi possibile presso del dirubato , allorchè con il conquesto di quello si cerca supplire . Così uno , che l' altra manca nel detto di questi testimonj , poichè non videro essi numerare il denajo , nè ne riconobbero la sorta delle monete , ma benvero capricciosamente essi stessi assumendosi il carattere d' indovinelli la dicono in ducati cinque . Ed assertive di questa fatta dovranno stabilire in questa causa il corpo del delitto ?

Com' è verisimile , che Donato Nastasia , il quale procura con cautela ben grande ponere in salvo il tabacco per tema d' esser rubato , dopo in pubblico , ed al cospetto , e veduta di più persone dovea far mostra del danajo , che seco avea , e nell' atto che s' ingegnava nasconderto , far da altri osservare , che dentro bisaccia avvolto nel pannolino lo nascondeva ? E' lontano del vero questo modo d' operare , e perciò quanto dicesi del danajo tutta è finzione , che non ha niente del vero anzi porta chiarissimamente con se la falsità .

Questa indubitatamente si pone maggiormente in chiaro da quello , che proseguendo il racconto , i detti testimonj affermano . Descrivono il Nastasia di ritorno verso l' osteria tutto pian-

gen-

gente, e che querelandosi lor disse, che già era stato rubato da' fratelli d' Ostuni; quando giusta la deposizione del medesimo Nastasia, egli non conobbe, nè sapea chi fossero, tanto, ch' essi descrisse all' età, alla corporatura, al viso, ed alle vesti, nè affermò, che rincontrandosi coll' oste l' avesse nominati con la particolarità, che i fratelli d' Ostuni l' aveano nel cammino rubato. Finsero dunque l' oste, e sua moglie questo fatto così sostanziale, che apparendo dall' istessi atti falso ed ideale, non sò qual fede possiate mai alle assertive loro apprettare: anco perchè ci aggiungono d' essere ad essi anche stato detto dal Nastasia tutto piangente, che uno de' ladri con un schiaffo l' avea percosso. Se tanto dal Gobbo poco prima era sofferto, perchè non li spintero essi da curiosità a domandargli, ove lo schiaffo avea ricevuro, ed a riconoscerne l' impressioni? Un gruppo di falsità, ed inverisimilitudini sono certamente quelle due deposizioni, non nuove per altro in bocca di gente cotanto abietta, e vile. Ed in vero l' inganni, le falsità, e le mendite sono proprie del mettiere d' un oste, e locandiere, che presso i Greci, e Romani riputavansi di vilissimo, e disonesto carattere, cossichè appena i servi ardivano di esercitarlo, al dire di Giacomo Gotofredo (1), quindi un' altro Valentuomo (2) ingannatori, audaci, remerarij, e di tutti i mali complici loro descrisse, raffermando che tali presumonsi dalla legge. Tanto avvertì ancora il Sabelli (3) in queste parole: *Quoniam caupones, navata, & stabularii habent praesumptionem juris contra se, ut vix ab furto abstinere valeant, & jura omne malum adversus eos praesumunt, adeo ut, pace bonorum si aliqui reperiantur, cadant sub Rubrica trium latronum; secundum Magon. decil. Flor. 25. n. 14. & seq. ubi allegat text. in*

K

L. 1.

(1) In l. i. Cod. Theodos. ad l. Jul. de adulteriis.

(2) Rovescal. in addit. ad Bald. cons. 382. lib. 6.

(3) Resolut. 37. n. 1.

l. 1. §. 1. ff. de nau. Caup. & stabul. cum huiusmodi homines regulariter sint vulgares, mali & rapaces, ac ideo severe contra illos agendum sit, alioquin daretur eis materia colludendi cum furibus, & latronibus aduersus hospites, imo nec formidine penarum contra eas rigorese aditarum abstinere queunt fraudibus juxta illud, nec hospes ab hospite tuus, ut quotidie experientia rerum magistra docet d. l. 1. §. maxime ff. eodem Bald. in l. 1. sub n. 6. C. locat. resol. crim. cas. 70. n. 41.

Quindi affinché il Giudice sia in grado di accordar credenza alle prove, che nascono da' testimonj, deve segnatamente pria d'ogni altro esaminare la condizion loro, investigare il mestiere a cui sono addetti, e se alcun carattere d' infamia l' accompagna. E' tanto espressa determinazione della legge (1), che dica *Testium fides diligenter examinanda est: ideoque in persona eorum exploranda erunt, in primis conditio cujusque: utrum quis decuria, an plebejus sit: an honesta, & inculpata vita; an vero notatus quis, & reprehensibilis, & an locuplex, vel egens sit, ut lucri causa quid facile admittat, vel an ei inimicus sit, aduersus quem testimonium dat. Nam si careat suspicione testimonium, vel propter personam a qua fertur, quod honesta sit, vel propter causam, quod neque lucri, neque gratia, neque inimicitia casu sit, admittendum est.* Con la norma di questi incontrastabili principj potrete voi, Signore, indurvi a credere al detto dell' oste, e di sua moglie, ed esser sicuro e certo, che veramente sia la faccenda avvenuta nella guisa, che essi la depongono? Oibò, perchè essendo vilissimo il lor mestiere anzi di condizione pur tropp' oscura, e bassa, vengono espulsi dal far testimonianza in giudizio; Raccordatevi della dottrina del Maradei, che così ragiona (2): *Illud etiam hic duximus subnectendum, quod hantæ, caupones, & stabu-*

(1) *L. 3. ff. de testibus.*

(2) *Tract. crim. analit. cap. 11. n. 5.*

*Stabularii tanquam vilissimi artifices, & nimis condicione
obscuri repelluntur, tanquam testes non integra fidei ex-
traditis per Imbrianum de repulsi. confid. 6. n. 56. ad 6. p.
1. Accodis ex eruditiss. Alciatus de præsumpt. regul. 1. præ-
sumpt. 47. apud Crus. de indit. p. 2. cap. 36. n. 25. in fin.
Ubi reddit rationem quod præsumitur falsitas in Taberna-
culis, & vilibus personis.*

A quelle ragioni, vi supplico anche benignemente aggiugnere, che l'oste, e l'ostessa sono amendue partecipi del delitto di contrabbando: nota che unita alla vilissima lor condizione vieppiù deve indurre la vostra giustizia a denegarli il menomo assenso di credere a' detti loro. Nè per recar noja e molestia alli poveri Antonio, e Giuseppe furon' essi ripetiti dopo, che furono esclusi dal beneficio del Asilo; locchè tanto più era necessario, quanto, che l' esame di costoro seguito col giuramento in faccia de' pretesi rei in tempo, eran nelle carceri, come' nella Chiesa dimorassero, non potea dirsi legittimo, e molto meno con quel giuramento il processo legittimato restava in maniera, che gli testimonj potessero riputarli valevoli nella forma dalle leggi ricercata, per sottometter i colpevoli con la pena al rigore delle leggi.

Ne può giammai faldarsi l' in genere in coral forma difettoso col ricorrere alla pruova privilegiata della Regia Prammatica XXX. de Exulibus, col §. 20. della quale si volle: *e' l' corpo del delitto in materia di furti in Campagna, non essendo testimoni dell' esistenza, e mancanza delle robe, e de' danari, il conquesto de' Principali, e la pruova della lor buona vita e fama, per tre testimonj integri bastantemente suppliscano*: Conciossiachè da me più volte vi si è replicato, che voi, Signor Preside, non tenete facoltà, e molto meno siete in istato di potervi avvalere per la pena di morte del privilegio della pruova in detta Prammatica accordato per l' estirpazione de' ladri di pubbliche strade, per le ragioni bastantemente fin' ora spiegate, che vi arrecarci noja, se replicar le volessi.

Ma per far apparire nel suo vero aspetto la calunnia, che

inseguisce a tutto vigore questi tre infelicissimi giovani ; senza che per tanto verun pregiudizio s' apporti alle massime fin' ora stabilite di non esservi permesso di avvalersi di detta nostra municipal legge , vi supplico di considerazione , che ne meno la pruova dell' *in genere* privilegiata nel processo da voi compilato , riscontrasi .

Il conquesto del principale Nastasia in Barletta si depone dall' oste , e sua moglie , che non meritano la menoma credenza per li motivi già esposti . Lo disse per anche Leonardo Sannicandro, di Molfetta , il quale fingesi d'esser ritrovato innanzi all' osteria allora , che il Gobbo ritornò piangente ; ma qual' integrità può in costui considerarsi , se s'associa va con Gennaro di Lauro Solofrano , che qual ladro nello scorso anno era veduto condannato a presidio dalla vostra istessa Regia Udienza ? Essendo oltre a ciò anch' egli falso , e mendace nel suo racconto, con cui si dà la libertà di dire, che *avanti l' osteria incontrò il Gobbo , e li narrò il fatto seguito in sua persona , quando che nella Relazione del Governadore di Barletta si riferisce che Gennaro di Lauro quorelasse col Sannicandro di non esser stato riconosciuto per l'inconvenienza della spia , ed uniti si avviarono camminando per la via di Canosa , dove incontrarono due forastieri uno , che conduceva un cavallo , e l'altro l'asino , e queste si lagnarono d'esser state rubate in duc. 5. e 140. libbre di tabacco-senza averli detto come , e da chi .* Non può dunque uniformarsi il deposto da lui con ciocchè il Governadore riferì ; anzi il dirsi che si batterono in due persone forestiere è anco contrario a quello che Ruggiero Raino depone , che non ritornò in Barletta , ma dopo il furto proseguì il suo cammino per la Città di Canosa , dove era drizzato .

Non vi è nel Processo conquesto alcuno del Ruggiero Raino pel furto , anzi di costui si vede appresso un continuo silenzio : e sebbene Carmela dell' Oglio si avvanzi a dire , che alla grida che dalla sua vigna intese , accorsa vicina alla pubblica strada , e ritrovò il Raino , e l' Nastasia piangenti , che le narrarono quello *avvenimento* , pu-

re qual prò si può ritrarre dal detto d'una donna , ch'è fingere nel deponere , ed affettatamente spiegarsi per la prova del corpo del delitto ? Quando anche se fussero mille sono escluse da quella integrità , che in somiglievoli testimonj dallo Statuto si richiede .

Nè sta il concesso nè pur provato giusta la disposizione della Regia Prammatica in Rioniro padria del Gobbo , di dove vi sono nel processo esaminati Onofrio Petrucci , Onofrio Malela , e Silvestro Leone , li quali oltre il concesso di più v'aggiungono : *che il Nastasia teneva certi rascagni impressi nella sua faccia , che loro narrò l'occorfoli , e che povero era , sebben di buona vita , e fama , conciossiachè non asserirono costoro affatto il vero .* In Barletta , dove immediatamente fu il Nastasia incontrato dall'oste , e sua moglie , e da Lionardo Sannicandro , (per quello erroneamente si vuole) segni di una tal fatta impressi nella sua faccia non si videro , e pure era più facile , che da quei , non solo si osservassero , ma per anche il sangue potea ben mirarsi gocciolare , se i segni , per quello si vuole , durarono dopo il cammino di due giorni , che fraponesi tra Barletta , e Rioniro . Di questi testimonj poi , due ne son forastieri , ed un solo cittadino , nè spiegano da quanto tempo eraggonor lor dimora in Rioniro ; sicchè come mai possono render conto della buona vita , e fama del Nastasia , se questo dovea più tosto esser noto a concittadini , che a' forastieri ? Ma di grazia qual buona vita , e fama può considerarsi in uno , che i medesimi testimonj fiscali lo caratterizzano per un pubblico contrabbandiere , industria colla qual egli vive ? Chi travia dall'osservanza delle leggi del proprio Principe , e chi professa spesso spesso violarle senza curarsi di esponersi alle pene , che contro i trasgressori sono imposte , non può certamente dirsi , che dotato sia di buona fama , e che conduca la sua vita per il dritto sentiere dell'onesto .

Queste prove , qualunque elle siano , non sono a forma della Regia Prammatica , che ricerca li testimonj , che depongono della buona vita , e fama , dover esser tre , e

necessariamente integri . La legge adunque richiede , che i testimonj siano *integra frontis* , che val lo stesso , che non abbiano motivo di vergognarsi di nascondere il vero (1), ed una tale integrità non si presume , ma deve dagli atti stessi dimostrarsi , specialmente allorchè lo Statuto non si contenta della sola idoneità , ma l'integrità nel testimone pur anche richiede , perciò dal Fisco deve articolarsi , e provarsi (2) , perchè qualora vuol lo Statuto l'integrità ne' testimonj , richiede perciò , che sian essi degni di tutta l'intera fede : ciocchè deve dimostrarsi con altre pruove , e documenti . *Hæc circumstantia ut sint fide digni , est a Fisco probanda , & non sufficit , quod non sint a parte repulsari , quia Pragmatica sub hac conditione banc requirit qualitatem .*

DELL' IN ALTRO
GENERE DEL
TABACCO .

Altro gravissimo difetto si vede nel stabilirsi l' *in genere* del tabacco ; questo ritrovasi presso di voi , Sig. Preside , senza relazione del Governatore di Barletta in libbre 20. , e dicono trasmesse dal Mastrodatti , e da birri , come porzione volontariamente allo stesso Governatore esibita di quello spettò a Michele Ruggiero Cilla la notte , che dopo preso dal casino di Parrillis se lo divisero . Manca pertanto la pruova dell'identità , e la mancanza tanto più è degna di riflessione , quanto che se vera fosse stata l'esibizione al Governatore , non avrebbe tralasciato riceverlo innanzi a' testimonj , e soggellato rimettervelo . Cresce l'argomento da ciò , che si vuole d'essere tabacco di Cattaro , il quale tiene certa forma , e certa ligatura , che da Segnani e Levantini , che lo portano si pratica con diversa maniera di cartocchie , e ligature dal tabacco nostrale , e de' Regj Fondaci ; onde per appurarsi pienamente il delitto *in genere* douca quello dimostrarsi , e farsi riconoscere tra altri simili , e dissimili cartocci di
tabac-

(1) *Donell. tract. de testibus Gaudens. jurid. expos. lib. 2. cap. 50.*

(2) *Perporat. in l. admonendi ff. de iurjurand. Alciat. de presump. reg. 3. presump. 2. n. 3. Vulpel. n. 3.*

tabacco del Nastasia principale, e da rei, che non lo negarono; locchè essendosi nel processo tralasciato non può dirsi compiutamente verificato l' *in genere* al dire di un Valentuomo (1) nell' arte criminale, il quale così favella. *Tertio, advertendum, quod in casu verificationis, quam dixi supra esse necessariam, identitas rei furata debet concludenter probari, adeo, ut non sufficiat, si fiat a testibus ad oculum, sed debet fieri inter alias similes ad effugiendum periculum subornationis, & suggestionis, ut dicunt Guazzis, reor. defent. 17. cap. ultim. num. 21. Concial. Crimin. resol. 1. n. 1. verbo recognitio & D. Sabell. summa divers. tract. §. furtum, n. 5. ver. qualiter sit facienda, & hac occasione volo deserere unam bonam advertentiam, nempe, quod quando in actu examinis contingat coram Judice, & Notarie aliquid penes reum existens recognosci pro re furata, tunc non sufficiat quod per Notarium, dictante Judice, describatur illa res, & penes Notarium remaneat, etiamsi reus in ipso actu examinis dicat, dictam rem sic descriptam fuisse penes se repertam, nam si non fuerunt adhibiti testes, dum res fuit a Notaria descripta, & penes se retenta, & reus non persistat in confessione non poterit condemnari, quia semper valet dubitari de identitate, & audiri, quod facto furto in Urbe quarumdama rerum linearum, & precipue cujusdam collaris a Farinello, penes quem in colla fuit collare prae dictum repertum, cum illud habuisset in collo etiam tempore examinis, Judex fecit illud describere in praesentia ipsius rei, & quia non fuerunt adhibiti testes, non fuit punitus, ex quo dixit in alio ejus constituto, quod collare non erat illudmet, quod fuit penes se repertum, sed bene quod erat simile. Ed altrove (2) soggiunge. Et instans necessaria est probatio identitatis, ut etiam commixtio, puta pecuniae cum pecunia non*

(1) Rainald. observat. ad cap. 14. supplet. 2. n. 323.

(2) Num. 324.

ceat, si in tertiam manum perveniat, ut per text. in l. si alieni nummi ff. de solut. & in l. Cassius ff. eod.

Observasi per altro nel presente processo un nuovo metodo per liquidare il valore del tabacco, che diceasi rubato. Si esaminano Francesco Matera, e Pasquale Barra in qualità d'esperti, da' quali si fa deporre la ricognizione de' venti cartocci di tabacco di Cattaro, e si spiegano costoro esser quello solito a venderfi da' contrabbandieri a grana dieci la libbra, per lo che il valore delle libbre 140. era in ducati 14., e secondo che vendeasi dalla Regia Corte a carlini 4. la libbra, ascendeva a duc. 46. Metodo in vero non solo nuovo, ma irregolare, poichè per saperfi il vero prezzo delle robe involate fa di mestieri, ch'è non si regoli dall' uso, che ne fanno i contrabbandieri, ma ben vero dall' intrinseco lor valore, cosa che in se medesime non racchiudono i generi, de' quali, o la natura, o la legge ne ha proibito l'uso, e commercio tra' Cittadini: scrivendo a quest' uopo il doctoro Everardo Ottone (1): *Objectum pretii sunt res, vel actiones, quas homines aptas esse putant ad usum, vel ad delectationem; quæque non ubi vis prestant, neque natura, vel lege commercio sunt exemptæ, e soggiunge il Tizio (2). Objectum pretii imponendi sunt res, & actiones in commercium venientes; hinc ea, quas, vel natura, vel lex a commerciis removuit, pretio carent, cosicchè il prezzo trovasi difinito, che sia *quantitas moralis, seu valor rerum, & actionum in commercium venientium, secundum quam illa invicem comparari solent.**

Quindi è, che trovandosi vietato nel Regno nostro con severissime pene, non solo il commercio del tabacco, ma per anche l'introdurfi, piantarfi, e farfene in qualsiasi modo uso, avendosene il Principe a se solo riservata ogni ragione, non potea, nè dovea per ciò darfi

ve-

(1) *Ad Puffendorf. de offic. homin. lib. 1. cap. 14. §. 3.*

(2) *Observ. 332.*

non valore all' asserto tabacco, che di Cattaro appellasi, e d' esser stato rubato pretendeasi.

E da ciò anche ne viene, che per ogni buon dritto non puol nominarsi furto quello, che si pretende caricare a questi tre miserevoli fratelli, avvegnachè era privo di ogni valore il tabacco preso del contrabbandiere Nastasia, che giammai potea divenirne padrone, o possessore, imperocchè di quelle cose, le quali è vietato il commercio, o per la ragion naturale, o delle genti, o pure per legge, e costume de' Popoli, la vendita è nulla, nè può sostenersi, in maniera che nian' azione ne forge, o per il compratore, o pel il venditore. Lo cennò Paolo Giureconsulto nella l. 34. §. 1. ff. de contrabenda emptione, e si ha così nel Codice, come ne' Digesti il titolo *qua res venire non possunt, & que res exportari non debeant*, dove si tratta della nullità, ed insuffistenza di somiglievoli vendite, che dominio, e possesso non trasferiscono; cosichè l' eruditissimo Gerardo Nood (1) avvertì: *Omnia igitur rerum, quas natura, vel gentium ius, vel mores Civitatis commercio exemerunt, ait Paulus, nullam venditionem esse, & si vendantur, nullam nasci actionem*. Niuna azione dunque nè civile: nè criminale compete al Nastasia, per lo ricupero del tabacco preteso dirubato-gli, atteso non *videtur rem amittere, cujus propria non fuerit* (2). Nè il suo atto viene sostenuto dall' onesta causa, la quale manca nel Contrabbandiere; ed è massima ben nota, e non controversita in legge, che tutto quello si opera in dispreggio della legge, che 'l vieta, illecito, e disonesto si chiama: *Quidquid l. prohibente fit est probrosum, & quidquid est probrosum jure in leges incurrit* (3). Cosichè

L

lad-

(1) *Ad tit. de contraben. emps.*

(2) *L. 84. ff. de r. j.*

(3) *Argum. tenet. Jurisconsult. African. l. 1. ff. de his que pari. caus. relinquuntur.*

laddove manca l'onestà della causa cessa l'azion del furto, la quale si concede a colui, a cui s'appartiene la conservazione della roba, qualora però il suo interesse abbia la sorgente da causa giusta, ed onesta. *Cujus interfuit non subripi, is actionem furti habet* (1). *Tum is, cuius interest furti habet actionem, si honesta causa interest* (2). In seguela di che al possessore di mala fede si denega l'azion del furto; e la ragione si è, che chi opera contro le leggi, non deve verun' ajuto da queste conseguire, perchè farebbe lo stesso, che trarre il premio dal suo difonesto operare. *Sed furti actio malefidei possessori non datur, quamvis intersit rem non subripi, quippe cum res ejus periculo sit, sed nemo de improbitate sua consequitur actionem, & ideo soli bonafidei possessori non etiam malefidei furti actio datur* (3). Tanto che il Brunemanno (4) rimase registrato: *Debet autem interesse ex honesta causa, non ex dolo, nam mala fidei possessori licet ejus periculo sit, non datur actio furti, ne de improbitate sua praconium consequatur*. Sicchè non può affatto sostenersi contro questi meschini, per i quali ho l'onor di pregarvi, la presente inquisizione, perchè l'azione che si vuole da essi commessa, qualunque sia, non può nome di furto avere, tra perchè in se stessa non ha nè prezzo, nè valore, com'ancora, perchè niun dritto al Nastasia s'attiene.

A tutti questi addotti difetti dell' *in genere*, che dalla stessa informazione compilata ne sorgono, e si presentano, ve n'è un'altro di non dispregevole peso; ed è appunto l'incertezza; donde il denajo si vuole rubato. Dicono alcuni testimonj, che fu tolto dal fondo delle bisacce, ove il Nastasia nel pannonino involto tra le cipolle, ed il

(1) L. 10. ff. de furtis.

(2) L. 11. ff. eod.

(3) L. 12. §. 1.; & l. 76. §. 1. ff. eod.

(4) *Commens. in cit. l. 10. ff. eod.*

il vino uicale nascoso. Ma nella relazione; che voi mio Signore, faceste al nostro invittissimo Sovrano a' 15. del prossimo scorso mese di Settembre, gli descriveste altrimenti il luogo, donde fu il denaro al Nastasio involato. Rappresentaste, *che i fratelli d' Ostuni avvan rubato a Donato Nastasia da sopra del riferito cavallo le divisare 140. libro di tabacco, e la somma di ducati cinque, che tenea riposta in una borsa; fu di che eravi riuscito acquistare fino a quel di pruove fortissime, e convittive contro de' rei suddetti.* L'informazione cominciò alli 20. di Settembre, cinque giorni dopo, che la sudetta relazione umiliaste al Principe; quindi non altrimenti potevate voi aver allora acquistato *le pruove convittive, e fortissime* contro questi infelici, che coll' aver inteso (stragiudizialmente i testimonj): le pruove dunque *convittive, e fortissime* dedotte da' testimonj fino al giorno 15. di Setteb. additavano il furto del denaro seguito *dalla borsa, in cui il Nastasia sencale riposto.* Or come poi nelle deposizioni di questi medesimi testimonj si legge, che fosse il preteso furto avvenuto, *da dentro le bisacce, che sovra il dosso dell' asino erano situate?* Gli testimonj dunque furono certamente varj nel loro esame, ed in due maniere diverse vi denotarono il luogo, donde il denaro fu tolto; perciò non devesi al detto di costoro veruna credenza apprestare. Nè la sopravvenienza del Nastasio poteva la verità alterare, perchè ella era già ben anco nota al Raino, che fin dal giorno 6. Settembre fu presso di voi carcerato. Sicchè per aver i testimonj diversamente detto, e deposto, son essi fuor di dubbio incorsi nella taccia di varj, e contrarj, cosicchè la lor fede devesi da voi per inutile, e vacillante riputare (1).

(1) *Farinat. quest. 66. n. 106. Clarus quest. 25. num. 8., & alii penes de Rosa prax. crim. lib. 1. cap. 2. n. 14. & 15.*

Siami per altro permesso di più da vicino esaminare le deposizioni di Donato Nastasia, e di Ruggiero Raino, che ora da principali, ed ora da testimonj in questa lagrimevole scena la figura ne rappresentano, perchè da ciò io spero poter mettere in maggior chiarezza l'invenzione dell'ideale misfatto. Depose Donato Nastasia, *che partì da Rionero sua patria, e giunse nella Città di Barletta nel giorno di martedì 21. Agosto. Cominciò a diligenziare per la compra del tabacco in contrabbando, e s'imbattè in Vito la Rosa, che descrive per segni, ed alle vestimenta, e fecelo domandare da alcuni vaticali (che con esso unitamente stavano nell'osteria, e lo conoscevano) se vi era modo di comprare qualche poco di tabacco in contrabbando, e perchè li disse sapere ove vendessi, si ci fidò.*

Sul bel principio di questa sua assertiva comparisce la finzione: Conosceva egli molto bene i Vaticali, di cui s'avvalse per il suo fine, e non ne nomina alcuno, siccom'era tenuto, affinchè questa parte del suo racconto, a cui seguiva lo dippiù, fosse rimasta verificata; ne sembra credibile affatto, che un tal suo pensiero confidato e' non l'avesse a' Vaticali cogniti, de' quali il nome ne sapesse; ma perchè avea tutto l'impegno d'ordir la favola, perciò tralasciò di nominar loro, ed in tal guisa evitare d'esser smentito di quello narrava.

Prosegue, e si spiega, *che la mattina del seguente Sabato, giorno di S. Bartolommeo conchiuse il negozio; Non vi è dubbio, che il giorno seguente al Martedì non era il Sabato, ma ve se ne fraponevan tre altri, e' non spiega intanto quello fece, locchè oprò, e dove dimorò per questo spazio di tempo. Il principal suo fine fu la compra del tabacco in contrabbando, per poter vivere, e lucrare il suo sostentamento, essendo, per quanto egli medesimo afferma, un povero stroppio; a tal effetto si provvedè del danajo per farne l'impiego, ed indi si vuole, che per intiero non l'avesse impiegato con tut-*

to

to che tenesse il comodo di ben impiegarlo ? Non è certamente questo suo racconto credibile ; molto più che della somma , che si finge rubata , non ne dà niuna certa contezza , non racconta principalmente , e molto meno divisa a qual quantità ascendeva il denajo , che feco condusse allorchè da Rionero partì per provvedersi di tabacco in contrabbando ; dallo che si vede , che non potea poi spiegarne l'effettivo avanzo , che presso di se , dopo comprato il tabacco , rimase ; ed in fatti solo per incidenza lo menzionò nel descrivere la maniera , che tenne nell'avviarsi dall'Osteria verso la sua Patria . Finge averlo riposto nelle bisacche , ma non disegna donde pria lo tenea conservato , nè da qual luogo l'uscì fuori , e se lo numerò pria d'involgerlo nel supposto pannolino , e nasconderlo tra le cipolle dentro le bisacche . Se vero fusse un tal fatto , tali cose sicuramente si farebbero da lui con distinzione narrate , ne la menoma delle circostanze trasandata avrebbe . Avea sommo timore , che li ladri del tabacco lo privassero ; procura ogni modo possibile di poterlo in sicuro : in fatti altra persona dall'Oste se gli ritrova , che pria di lui fa che s'avvii , affinchè la gente disonesto dubitato non avesse , che in tal guisa il tabacco trasportavasi ; e pe' l' danajo poi non usa veruna cautela , ed in pubblico ne fa mostra , avvolgendolo nel pannolino alla presenza di tutti quei , che erano nell'Osteria , de' quali non curasi , se lo vedono , ove lo nasconde ? Inverisimili sono cost' fatti racconti inventati dall'istesso Nastasia per altri fini di coprire forsi le sue indigenze . E cost' fatte imagini pur troppo vive della falsità dovrete voi , mio Signore , averle per certe , ed indubitare , e rovinar cost' miseramente questi tre infelicissimi giovani ? Ah ! no , è bastevolmente a ciascun nota la vostra giustizia , e non dev'io temerlo .

Non è di diverso carato quello racconta Ruggiero Raino , se si riflette , che altra idea costui non ebbe , che discargar lo stesso dal grave carico della truffa del tabacco , della quale n'era stato l'autore , dopo che per condurlo fuori delle

vigna della Città di Barletta n'era stato prezzolato per la somma di grani 15. Laonde era tenuto di dar conto della perdita, e di tutto quello, che oprato avea; poichè di già Antonio Ostuni aveva pubblicato l'invito, ch'è gli fece, e 'l tabacco, che volontariamente l'esibì; e comechè era a gravissime pene tenuto, al dire di Cristoforo Crusio (1), e di Ferdinando Arpetto (2); per ovviarle, ha finto a suo capriccio la favola non men degli assalti, e maltrattamenti ricevuti, che del furto del danajo, e tabacco in pubblica strada commesso. E qual più certa dimostrazione d'aver costui deposto il falso, dal figurarsi un giovane, qual'egli è, assalito nella pubblica strada, vicino a perder la vita collo stile puntuto di ferro dall'Antonio impugnato nel petto, e rubato, e seguito poi il furto, con indifferenza prosiegue il viaggio per il suo destino di Canosa, laddove vende sua mercatanzia, e non racconta ad alcuno l'avvenutoli? Ritorna a Barletta la Domenica 26. circa l'ore 20., e verbo non dice, non querelasi; e molto meno narra al suo principale, alli suoi amici, le violenze sofferte, ed il furto, nella pubblica strada da fratelli di Ostuni commesso? Anzi con dissimulatura, ed indifferenza grandissima tra le pubbliche voci, ch'è medesimo asserisce di già disseminate, se ne sta taciturno e cheto, come se nell'avvenimento parte alcuna tenuto non ci avesse, o non fosse stato egli uno de' principali? Ed è tutto ciò credibile in un giovinastro d'anni venti in circa, allevato nel mestiere di Cataro, di cui s'ha da supporre, che deposto avesse il giovanil temperamento alla loquacità proclive, e fervido per il giusto dolore cagionatoli dall' affronto e minacce, semmai l'avesse sofferte? E' inverisimile dunque la di costui narrativa, che da ogni banda spirava la tessitura d'un disadatto Romano. Anzi per vela-

(1) *De indict. delict. par. 3. cap. 2. n. 8.*

(2) *De jur. anrig. circa delicta n. 35.*

te in qualche parte il suo silenzio, che la falsità discovriva nella deposizione aggiugne, che dopo 4. o cinque giorni portossi nella bottega lo stesso Antonio Ostuni, e chiamandolo in disparte lo priegò a non appalesare il fatto, che già il Gobbo accomodato avea; allo che rispose, che se non era dalla Corte forzato, avrebbe nel silenzio continuato; che il giorno appresso fu anche parlato da Michele Ruggiero Cilla, che mostrandosi inteso del furto accaduto, li disse, che lo teneva in segreto, senz' appalesarlo a chiunque, arreso essendo confidente di D: Giuseppe Mazza actual Governadore; non ne avrebbe fatto parlare. Il primo discorso lo finge nella bottega del suo maestro a mezzo giorno; ma non distingue in qual strada, in qual luogo nella Città di Barletta si ritrovasse ella situata, per conoscersi se l'abboccamento, allente il maestro, veramente seguito fosse senz'altra persona presente, che loro fosse stata di remora; e se stava solo nella bottega, qual necessità lo stringea dentro della medesima portarlo in disparte per ragionarli?

E se l'Antonio si porta sempre rifuggiato dal diseguento, allorché fu dal Governadore licenziato, nella Chiesa del S. Sepolcro di Barletta, come si fa poi dalla stessa uscire a mezzo dì, e camminare pubblicamente per la Città; se non ostante, che quel Governadore l'istessa sera con li fratelli lo rimandò, pure atterriti da spavento, e timore, l'uno se ne vuole fuggito, e l'altri due all'asilo ricorsi? In qual modo dunque si vogliono rassicurati, che per la stessa praticano? Qual fosse il quarto o quinto giorno dopo il fatto si rimane certamente tra le tenebre della confusione non per altro a mio credere, che per evitare forse qualch' altro rineontro maggiore, che potea sorgere dall'essere stato esso Raino il giorno quattro, o cinque Settembre d'ordine vostro arrestato. Pel secondo ragionamento con Michele Ruggiero Cilla non distingue in qual luogo seguì, se fu di notte; ovver di giorno, se di mattina, o pur di sera, nè so persuadermi qual autorità potea rappresentare sovra di lui un birro. Quindi
non

non conosce, che questo affettato silenzio di Ruggiero Raino sia più tosto un efficace, ed inscalfabile argomento di sua reità nella maniera appunto, che Antonio la narra, che pruova del misfatto, che alli sventurati tre fratelli d'Ostuni procurasi a tutto potere caricare?

La singolarità, con cui egli sola fra tutti gli altri testimonj si spiega, *che il Nastasia avea presso di se li ducati cinque*, dee farvi vieppiù conoscere la falsità delle sue assertive; Nell'atto istesso, che mostrasi intento nel situare sopra il giumento carico di cati li due sacchi di tabacco, e ben covrirli colla cappa di color biancaccio, s'accorge, e vede, *che avendo il Gobbo riposto in una sua bisaccia da una parte un mellone d'acqua, dall'altra un mazzo di cipolle, certo pane, una borraccia piena di vino, e certa somma di denaro d'argento, che potevano essere da circa ducati cinque, che cacciò dal borsello de' suoi calzoni, e l'avvolse in un fazzoletto di tela bianca, lo caricò sopra detto somarro*. Se applicato era ad altro, per cui tutta la vigilanza richiedevasi, non è verisimile, che così fatte minute cose osservasse, e distinguesse; Gran fatalità per questi infelici, e grandissima sagacità nel Raino, perchè a lui solo, e non già agli altri assistenti fu permesso di significatamente vedere, *che il danajo lo prese il Gobbo dal cossoborsello de' suoi calzoni, e giungere sino a numerarlo a colpo d'occhio, che posean essere ducati cinque*. Si scordò per altro, deponendo situare la qualità della moneta che bisognava per affodare l'esatto suo giudizio d'essere effettivamente ducati cinque. Grande in vero, io vi ripeto, è la disavventura di questi poveri disgraziati nel considerarsi, che si pretende dar vigore di pruove a sì fatte invenzioni, tuttochè false, ed inverisimili da loro stesse si mostrino, ed altro appoggio non abbiano se non che in un falso pensamento di chi lo depone; che però io vi ricordo, che le leggi, e i Dottori han stabilito, ed insegnato, che nel sentenziare, i Giudici ben guardar si debbono di prestar credenza a quei fatti, li qua-

quali del verisimile sono spogliati (1).

Tra tali, e tante difficoltà, che nel breve termine concedutomi m'è stato permesso rilevare, non può dirsi, che costì nel processo l'*in genere*; quindi ben persuaso esser dovete voi, Sig., che della sorte di questi miserabili giudicar dovete, che le mancanze, e i difetti, li quali nell'*in genere* si ravvisano, sono di forte scudo alla lor innocenza, che ingiustamente si tenta da malvoglienti adombrare. Quindi ogni ragion ricerca, che si dia bando e resti in profondo oblio ciò, che si è inteso susurrare, che almeno debbanfi detti poveri avere per rei convinti del furto da indizj indubitati, conciossiacosachè laddove l'*in genere* è difettoso, non può aver luogo la condanna, nè per quella sono applicabili i termini d'indizj indubitati, li quali se affatto non sussistono, data l'incertezza dell'*in genere*, per torturarsi gli rei, molto meno lo devono esser vevoli per sottoporre loro alla pena ordinaria del misfatto.

Dal sentir-solamente, che vi sia chi pensi di rattrovarsi nel presente processo indizj indubitati, ch'addirino, e convincano del malfatto gli tre fratelli d'Ostuni, somma meraviglia ave eccitato nell'animo mio; il perchè sembra, che ignorar si vogliano le leggi del nostro Regno, le quali allorchè diffinirono la controversia, in cui scissi eran gli Dottori, se il Giudice per l'indizj indubitati praticar potea la pena ordinaria contra degl'inquisiti, stabilirono, ch'era in arbitrio di quei il sottometercagli ne' delitti atroci, ed esemplari, e dichiararono, quali esser doveessero gl'indizj che concorrer vi doveessero, spiegandosi perciò il Cardinal Zappatta Vicerè in questo Regno nell'anno 1631. (2), che per tali doveser tenersi quelli, che provati

NON VI
SONO NE'
PURE IN-
DIZJ IN-
DUBITA-
TI.

M

(1) Cap. quia inverisimile de presump. l. milites & oportet. Cod. de quastion.

(2) Pragm. 22. de offic. Judic.

legittimamente inducano la mente del Giudice a credere formalmente il delitto essersi commesso dall' inquisito, quietando il suo intelletto in questa ferma credenza.

Si dubitò, promulgata questa Prammatica, che col rilasciarsi somiglievole arbitrio nelle mani di qualsivogliano Giudici maggiori, o minori del Regno, si esponevano l' accusati a dure oppressioni per l' abbufo, che con facilità potea framettersi, e la giustizia in cambio di dispensarsi con rettitudine, esponeasi alla passione, o ad altr' estrinseche cagioni, che nell' animo di alcuni Giudici annidar poteano: perlocchè nuova legge (1) nell' anno 1622. lo stesso Vicerè, pubblicò, per raffrenare cotesta gran libertà, e la ridusse nelle mani de' soli Tribunali Collegiati, e di Giudici, che specialmente dal Principe si delegavano per giudicare in cause gravi di delitti atroci, ed esemplari: con che la sentenza di morte, che mai profferissero, non l' eseguissero, senza farne prima relazione *in scriptis* all' abolito Regio Collateral Consiglio, a cui la Real Camera di S. Chiara è forrogata: dove si farebbe ponderato, se l' indizj riputati indubitati dal Giudice Delegato, fossero tali, che l' arbitramento per l' ultima pena giustamente sostener potessero.

Non è nè anche nuovo, che publicate le riferite leggi, fu tra' DD. controvertito, se la ferma credenza del Giudice, e la quiete del suo intelletto esser dovea in modo, che restasse esclusa ogni esitazione attuale, e virtuale per l' indizj stessi. Il Reggente Rovito (2) fermò l' opinione di ritrovarsi alcuni indizj, e doverli avere per indubitati, ne' delitti però occulti, gravi, ed esemplari, e sufficienti per la pena ordinaria, non ostante, che ogni dubbio dalla mente del Giudice non fosse lontano, uniformandosi con ciò
dire

(1) *Pram. 13. cod. tit.*

(2) *Decis. 63.*

dire alla sentenza di Pietro Barbosa (1).

Girolamo Basilio (2) al contrario con fortissime ragioni, e coll'appoggio dell'autorità delle supreme giudicature non men del Regno, che di altri Senati esteri sostenne, che l'indizj esser dovevano tali, che ogni, e qualunque esitazione virtuale, ed attuale rimanesse totalmente spenta, ed estinta nella mente del Giudice, il quale credor dovea veramente, che l'indiziato avesse commesso il misfatto. Opinione, che a' nostri Dottori è sembrata più uniforme alla mente della legge istessa, da cui si vollero gl'indizj di attitudine, che inducessero la mente del Giudice a fermamente credere: come può vederfi presso il *De Fran-
chis* (3) *De Luca* e l'*Rainaldo* (4).

Qualunque però delle due riferite opinioni, come vera volesse abbracciarsi, nè l'una, nè l'altra può al caso presente applicarsi, poichè dove sono gl'indizj, e'l processo, che legittimamente provati possan mettere l'animo vostro nella ferma credenza, che il furto al Nastasia l'abbian commesso questi tre infelici fratelli, che rei si decantano?

E profeguendo la lor difesa con quella libertà, che la gravezza della causa, la mia carica, e la vostra bontà m'han fin' ora accordato, dico, qual forza d'indizio indubitato può forgere dalla deposizione di Carmela dell'Oglia, donna di bassa estrazione, la quale in deponendo, afferisce che in quel dì appunto, in cui si fosse avvenuto il furto, trattandosi in una sua vigna, vide per dentro quella fuggire Savario, Antonio, e Giuseppe fratelli d'Ostuni, due de' quali, non rammentandosi chi fossero, conducevano sopra i di loro omeri un sacchetto di tela bianca per ciaschedu-

(1) L. 2. ff. sequuto matrimonio n. 85.

(2) *Decis.* 1. C. 4.

(3) *Decis.* 372., C. *addix. ad dictam decis.*

(4) *Observat.* c. 21. §. 4. C. 5. n. 49. tom. 2.

no, ch' appariva pieno di qualche cosa, e nel tempo istesso avendo udito delle molte grida nella convicina pubblica strada, vi si ci accostò, e rinvenne Ruggiero Raino suo paesano, ed un Gobbo, che dirottamente piangevano: spinto per tanto dalla curiosità, fe' loro domanda della cagione, ed il Raino narrogli quanto era avvenuto. Dopo di che continuò esso Raino il cammino verso Canosa, ed il Gobbo si stradò di ritorno per quella di Barletta.

Le donne generalmente dalle nostre leggi si caratterizzano per la naturale lor debolezza pronte nel travedere, e confondere le cose con sognate qualità, e circostanze, sempre esposte a mille inganni, e da ciò facilmente avviene, ch' esse si abbiano per proclivi al mentire, cossicchè sia tutto ciò un effetto inseparabile dalla propria lor fralezza: perlocchè presso le più culte nazioni non si tien conto de' giuramenti, che prestano, e non curansi i spergiuri di costoro, de' quali ragionando l' Imperador Giustiniano (1), scrisse: *Existimantes prius interim sacratiorem mederi partem, & perjurium eis prohibere, nec sinere talia subire iuramenta, in quibus omnino perjurium promptum est.* Tanto vero, che le testimonianze loro ancorchè immediatamente riguardassero il delitto del delinquente, non sono ammesse da' Tribunali per convincere i rei, per sottometer loro all'ordinaria pena: locchè nel nostro Regno passa per indubitato, mentre leggesi presso il Reggente de Marinis (2), che si ebbe per indubitato dal Tribunale della Regia Camera della Summaria, che un delitto non restava pruovato, nè il reo convinto dalle deposizioni *de visu* di due donne; anche perchè individualmente presso i DD. leggesi, che le donne non sono atte a provare il delitto, affinchè il reo si condanni alla pena ordinaria. Se due donne anche *de visu* non possono convincere del rea-

(1) *Ausb. de Nuptiis §. nunc sequatur.*

(2) *Ad Reverter. decis. 221.*

reato, come poi la sola deposizione di Carmela dell'Oglio può tenersi nella Causa presente per indizio indubitato in tempo, che quello si pretende solamente colle sue assertive produrre, e non è contestato legittimamente colla deposizione almen di due testimonj rinvestiti della qualità, che sien maggiori a qualunque eccezione. Riceve per altro forza maggiore cotesto mio argomento dal riflettersi, che le cose si esprimono nella deposizione sono talmente vaghe, ed incerte, che causano piuttosto confusione, che credenza nell'animo di chi la legge. Afferisce, che tre erano i fuggitivi, e non si accorge, e molto men conosce quei, che sulle spalle li sacchetti pieni conducevano. Non spiega, se nel fuggire di fronte, o di lato se l'offerirono, nè distingue la precisa distanza, nè si ha ch'ella ritirata la fera nella Città di Barletta avesse raccontato a persona veruna tutto ciò ch'era nella strada pubblica accanto alla sua vigna nel giorno avvenuto. E' per verità una gran disgrazia quella si sperimenta nel presente avvenimento, che tutti quei testimonj, che potran dar lume, se'l vero detto avessero, divennero mutoli, e riservati, cosicchè custodirono il fatto con impenetrabile silenzio. Quello poi, che depose Michelangelo de Fazio del lor passaggio per dentro il suo giardino nella distanza di dieci passi di dove egli presso si dimenava, e d'effersi accorto che Saverio, ed Antonio conducevano i due sacchetti, com'anco della domanda, che gli fecero della strada, che a S. Nicola conducea, che ce l'additò, non deya di verun peso riputarsi, poichè contiene delle cose pur troppo inverisimili; conciossiachè s'essi il furto avean commesso nella pubblica strada, se le grida eran sì intese dalla Carmela dell'Oglio, come poi credibile sia ch'essi si esponessero a farsi vedere, e riconoscere da Michelangelo di Fazio, e che avessero a costui domandato per dove correva la strada che a S. Nicola portava? Non eran già forastieri per non saperlo ma Cittadini ben pratici di Barletta, come addetti alla fatica; quindi è inverisimile, ch'ignorassero le vicine strade, che fuor

fuor dell'abitato cominciano, e cercassero d'aver testimoni del lor misfatto con appalesare al Michelangelo di Fazio il luogo, ove pensavano occultarlo. Ne sò, come costui sebben vicino alla picciola vigna di Carmela dell'Oglio, non sente le grida, e gli lamenti, che colei raccontò, giacchè non si vedono nella costui deposizione rammentati.

Nè può darsi veruna forza d'indizio indubitato alle affermative di Nicola Balestrucci, e Caterina la Macchia custodi del Casino del Caporuota Parrillis, e molto meno a quella di Nicola la Macchia, conciossiachè per qualunque via si riflettono, inverisimili, e false esse sono certamente: ed invero, se il Gioseppe si vuol rimasto in altro giardino, come poi depongono il Balestrucci, e la Macchia, che tutti e tre furono nel Casino di Parrillis, e riposero il tabacco nel luogo dal marito designato? Se fu veduto tra gli alberi da Nicola la Macchia, com'era nel Casino di Parrillis? Non si distingue la distanza dall'uno all'altro luogo, nè minutamente si descrivono l'altre necessariissime circostanze; quindi tra tante e tali contraddizioni, e mancanze, come il loro detto può aver la forza, ed efficacia di acchetare l'intelletto del Giudice a credere, che veramente il furto avessero commesso?

Niun conto devesi tenere della confession stragiudiciale di Antonio, che si asserisce dal Mastrodatti Gioseppe del Vecchio, poichè è unico, e solo nell'attestarla, nè merita tutta la credenza, anzi opera, che siasi da lui deposta per discaricar se medesimo, poichè essendo Official della Corte, non erali permesso di trattar con tanta libertà con i rei di misfatto, che per grave teneasi, nè potea riceverlo in sua Casa senz'arrestarlo; oltrechè non distingue il preciso giorno, in cui furono a ritrovarlo tutti e tre i fratelli; e questo par, che sia una certa dimostrazione della falsità del suo detto, poichè se il Saverio dopo essersi un giorno trattenuto nella Chiesa si assentò, cossicchè fu carcerato in Foggia; come può esser ve-

ro, che tutti e tre in una sera, che s'ignora la precisa, in sua Casa lo trovarono, e feco ragionarono? Grande infortunio in vero si è quello di questi miserabili, che devono essere giudicati come rei per somiglievoli imposture.

Ed infatti tale deesi riputare l'altra confessione stragiudiziale del Saverio deposta da Michele Ruggiero Cilla, giacchè da se stessa la sua disposizione ravvisasi falsa nel vantare confidenza con il Governatore, persona distinta, uom proba, e ben conosciuto generalmente nel Regno tutto; Onde in essendo egli un infame birro non può, nè deesi accordarli fede veruna, anche perchè confessa la propria sua turpitudine. Nè le persone così del Mastrodatti, come del Michele Ruggiero Cilla vengono accompagnate da que' requisiti, che richiedono i DD. (1) affinchè la confessione stragiudiziale del reo tenesse l'efficacia d'indizio a tortura.

Nè la fuga del Saverio dalla Città di Barletta, e la rifugiagione di Antonio, e Gioseppe possono verun indizio produrre, perchè l'una, e l'altra accaddero dopo l'arresto procurato da quel Governadore la sera del giorno 25. (1).

Della fama pubblica, e mala qualità di questi poveri disgraziati, che si è procurata nel processo provare, non devesi nè pur tener conto alcuno, poichè giammai si sono riputati questi per indizj indubitati, essendo la fama diffinita da Quintiliano: *sermonem esse sine ullo auctore dispersum, cui malignitas initium dedit, incrementum credulitas, quod nonnulli etiam innocentissimo posset accidere, fraude inimi-*

co-

(1) *Foll. in pram. Crim. Rub. & si confitebuntur par. 2. n. 2. Conciol. resolut. 13. & 14. verbo confessio.*

(1) *Ludovic. Peguer. decis. 17. num. 32. Curcius in l. admonendi num. 49. ff. de iurejur. & alii penes Farinac. de indit. & tortura quest. 48. num. 20.*

corum falsa vulgatio; perciò l'Imperadori Diocleziano, e Massimiliano nella l. 12. *Cod. de panis* registrarono: *Vanae voces Populi non sunt audienda, nec vocibus eorum credi oportet*. Per la pretesa mala qualità, ove sono li processi formati di altri misfatti dell'istessa natura di questo, di cui voglionfi inquisire per potersi dire quella provata, mentre *nec potest dici quis diffamatus de aliquo delicto, nisi de antecedenti fuerit mediante sententia punitus*, non bastano certamente le vane voci per dirsi taluno immerso ne' vizj, senzachè essi con circostanze si additino. Nè puolsi tener conto di ciò che si vuol deposto dalli stessi testimonj, che a difesa si sono prodotti, imperciocchè avendo quelli deposti sovra un interrogatorio suggestivo, e non solito permettersi al Fisco colti testimonj, che a difesa si portano, non possono avere i loro detti efficacia, siccome leggesi deciso presso Geronomo de Leon (1).

Oltre di questi esaminati, altr'indizj non si ravvisano contro questi tre miserabili, che rei si vogliono dell' ideato furto dal Nastasia, e Raino pubblicato, e questi indizj non possono certamente meritare il nome, e la divisa d'indizj indubitati, tra per la lor naturalezza, e tra perchè non perfettamente provati, anzi se non farebbero nè pur efficaci per la semplice tortura, molto meno dovete riputarli atti per perdere questi tre poveri disgraziati, e condannarli all'ultima pena, o separatamente, o congiuntamente, che a quelli si rifletta, conciossiachè essendo tra loro imperfetti, non possono unirsi, affinchè un indizio indubitato ne nasca, il quale muover potesse la vostra mente a creder fermamente che il delitto da quei si fosse commesso (2). Le

(1) *Decis. Valent. 186. num. 3. Vatdaur. observat. 23. quest. 8. n. 62. e 63.*

(2) *Thor. in verb. Sodomitico pars. 3. Carrar. decis. De Luc. l. c.*

Le suppliche in difesa di questi tre disgraziati giovani, sono già terminate, nè altro mi si è permesso tra le angustie a loro prò riflettere, considerare, e riverentemente esporvi. Ed oh! il Ciel volesse, che fine anche avessero le disgrazie loro, giacchè perseguitati si vedono dall'avversa sorte senza niuna giustizia tre germani fratelli, che non ardirono, non commisero, nè far poteano il misfatto, che se l'impura. S'essi confidano nella lor innocenza, ch'è il più forte scudo dell'ingiuste persecuzioni sofferte, io per me non diffido della vostra somma giustizia, ed integrità, che per lo spazio di quasi due anni nella Provincia tutta avete compartita, poichè avendovi esposto e dimostrato di non aver Voi potere spezial dal Principe di procedere in questa Causa, molto meno intraprenderete di giudicarla; anche per ragione, che vi manca il processo, che si è la base, e l'fondamento d'ogni criminal giudizio, giacchè quello che da me si è osservato compilato in tempo, che i rei sebben fosse nelle vostre carceri, non era a Voi permesso con esso loro il libero esercizio del vero, e giusto impero esercitare nè mai in appresso curato avete di legittimarlo, con ripetere i testimonj, costituir i pretesi incolpati, e con medesimi contestare la lite; e perciò non possono dirsi confessi, che per altro non lo sono del furto che in pubblica strada fingesi avvenuto. Non sono da testimonj convinti, nè da indizj indubitati gravati, nè vi è pruova certa, e sicura dell'*in genere*, per cui asserir si potrebbe, che il Naltasia veramente il preseso furto sofferto avesse; quindi sono a buona speranza, che non farete ma per permettere, ch'essi sieno condannati a quelle pene, delle quali non ne sono meritevoli, poichè altrimenti sarebber' essi irragionevolmente privati di quei benefizj, che dalle leggi del nostro Regno sono loro accordati. Tanto sperar mi conviene anche dalla vostra pietà, la quale siccome si è armata di pazienza in sentendo le mie riverenti suppliche per la difesa di questi poveri,

(XCVIII)

così degenerassi loro compir l'opra, con affrettarsi, supplendo a ciò che mai avessi per inavvertenza, o per la strettezza del tempo mancato di esponervi, e riflettere, ricordandovi, che anche sia dover di giustizia, ut
que desunt Advocatis Judex suppleat.

NUL.

NULLITÀ.

Che si presentarono avverso il decreto profferito dopo
l' antecedente Aringo l' istesso dì 13. Ottobre
1759. ad ore 20. , per le quali si spedì
la monizione ad ore 21. e mezza, e
si discussero la notte seguente
ad ore cinque .

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
RESEARCH REPORT NO. 1001
BY
J. H. GOLDSTEIN AND
R. F. W. WILSON
1954

Procurator Pauperum Sacrae Regiae Audientiae Provincialis
 Franensis, & Pauperum carceratorum Xaverii, Anto-
 nii, & Josephi fratrum de Ostuni, Michaelis Rugerii Cil-
 la Civitatis Batuli, nec non Viti la Rosa Civitatis Mono-
 polis compareret coram Illustrissimo Domino Praeside ejusdem
 Provinciae procedente in causa praetensa inquisitionis contra
 eosdem respectivè rubricatos, prout ex actis ex Delegatione,
 & ad modum belli cum voto Domini Regii Auditoris pra-
 edictae Sacrae Regiae Audientiae D. Ermenegildi Piccioli, &
 adversus decretum latum hoc mane in causa antedicta,
 damnans Xaverium, Antonium, & Josephum Ostuni su-
 spendi in furcis in loco patrae delicti, & eorum cada-
 vera dividi in frustra, & amputatis capitibus reponi in
 cratis ferreis supra januam vulgo dictam della Croce ejus-
 dem Civitatis Batuli; nec non rubricatum Vitum la-Ro-
 sa damnari ad trimes per annos quindecim, & deni-
 que Rugerium Michaelem Cilla damnari etiam ad tri-
 mes per annos decem, sequentes proposit nullitates per
 capitum, omni qua decet reverentia.

Prima nullitas oritur ex defectu potestatis in Illustrissimo Do-
 mino, cum non adsit speciale Rescriptum eidem tribuens ex-
 traordinariam facultatem procedendi in ipsa causa in cam-
 pane ex delegatione & per hoc cum voto unius Domini
 Regii Auditoris; quo de re omnia acta confecta una, & si-
 mul cum assertis reorum confessionibus sunt ipso iure nulla;
 explorati namque juris est, quod Jura ante omnia debet
 esse certus de sua potestate etiam circa modum procedendi
 in quocumque iudicio sive Civili, sive Criminali, qua certi-
 tudine haud existente, acta sunt nulla vulgaris iuribus, &
 Doctoribus, ideo &c.

Secunda nullitas est, quia Antonius, & Josephus Ostuni consti-
 tuti fuerunt, processumque contra eos legitimum cepit, tem-
 pore, quo illi detinebantur in carceribus loco Ecclesiae, &
 quando contra eorum Conventum inhiberi iussit Sanctam So-
 cietatem Apostolicam, & Majestatem Domini Regis nostri erat
 sun-

tantum Judici tributum informationem capere, ne delicti probationes perirent, & proinde factis commissis manifesta, & evidens nullitas contra Textum in capitulo si Judex laicus de sententia excommunicationis in sexto. Cortinada decis. 22. Zuff. de legitim. process. quæst. . . . Ralnard. in observ. Crim. part. 2. observ. 14. n. 147. Marad. animadv. & alii.

Tertia nullitas est, quia neque Antonius neque Joseph fratres de Ostuni sunt confessi de fureto dolo malo in publica via commisso, nec adversus eorum depositiones adsunt probationes ad formam juris, & Regiarum sanctionum Regni, quæ inducant convictionem veram & propriam pro imponenda pena ultimi supplicii, contra furantes in publicis itineribus; vulgaris iuribus, & DD. penes Maradei, & alios nostri Regni DD., qui super pragmat. 30. de exulibus contententaria scripserunt, ETIAM ATTENTA DECLARATIONE OLIM REGII COLLATERALIS CONSILII DE DIE 7. MENSIS SEPTEMBRIS 1724. unde &c.

Quarta nullitas est, quia assertæ confessiones Xaverii, Antonii, & Joseph fratrum de Ostuni, quatenus essent veræ, & propriæ confessiones, quod negatur, sunt inverisimiles, erroneæ, & falsæ (c. r.) nec verificatæ in omnibus earum partibus, quæ de re erant, & sunt inefficaces pro ultima pena modo descripto dictata contra Textum in l. 1. §. Divus Severus ff. de questionibus, aliisque iuribus, rebusque judicatis penes Maradei, aliosque DD. &c.

Quinta nullitas est eo, quia deficit probatio corporis delicti, etiam in terminis Regiæ Pragmaticæ 30. de exulibus, deficientibus testibus omni exceptione maioribus, identitate rerum furto subreptarum, aliisque quæ perneceesse apparere ex actis debebant, ut pena mortis contra eosdem instigi posset, & proinde sententia prædicta est contra Textum dictæ Regiæ Pragmaticæ 30. de exulibus §. 18. e. unde &c.

Sexta nullitas est quia ex informatione capta hanc est in aperto Visum la Rosa consuluisse, & impulsisse fratres de Ostuni